

42

TIROCINIO E FORMAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA G.A.

INDICE

Normativa

D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16
D.M. 21 dicembre 1999, n. 537
D. L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 37, co.4 e 5
D.L. 21 giugno 2013 n. 69, art. 73
D.M. 17 marzo 2016, n. 58
D.M. 17 marzo 2016, n. 70

Criteri

Linee guida in ordine all'applicazione dell'art. 7, d.m. n. 537/1999, dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016.

Delibera dell'8 luglio 2016

- 1) *linee guida per gli uffici giudiziari;*
- 2) *tabella sinottica di confronto tra i vari tipi di tirocini;*
- 3) *modello aggiornato di convenzione tipo con Università, Scuole di specializzazione delle professioni legali (SSPL), Consiglio degli Ordini degli Avvocati (COA), valevole per tutti i tirocini "sostitutivi";*
- 4) *modello aggiornato di convenzione tra ufficio giudiziario e tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69/2013;*
- 5) *modello aggiornato di bando per la selezione dei tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013;*
- 6) *modello di progetto formativo di cui all'art. 3, comma 1, d.m. n. 58/2016, nelle more dell'elaborazione delle linee guida del CPGA e CNF ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.m. n. 58/2016;*
- 7) *questionario diretto ai capi degli uffici giudiziari e ai magistrati formatori.*

Convenzione – tipo con gli uffici della giustizia amministrativa per lo svolgimento di tirocinio formativo non sostitutivo.

Delibera del 10 febbraio 2012

Istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 183 del 17 dicembre 2018

Appendice storica

Schema di convenzione tipo ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

Delibera del 13 ottobre 2011

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'attuazione dell'art. 37, co. 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

Delibera del 13 ottobre 2011

Convenzione – tipo per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico - pratica ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Delibera del 20 dicembre 2013

Delibera del Consiglio di Presidenza del 5 aprile 2007: approvazione di una bozza di convenzione tipo per lo svolgimento presso i T.A.R. di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative degli iscritti alle scuole di specializzazione per le professioni legali

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 dicembre 2009: approvazione di uno schema di convenzione - tipo per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati da svolgersi presso i Tribunali amministrativi regionali ad integrazione della pratica forense

NORMATIVA

D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

Art. 16 (testo vigente)

Scuola di specializzazione per le professioni legali (1).

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (2).

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai (2).

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (3).

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno (3) (4).

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

(2) Comma così modificato dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

(3) Comma aggiunto dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

(4) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 146, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

D.M. 21 dicembre 1999, n. 537

Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2000, n. 24.

Art. 7. Piano degli studi.

1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.

2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.

3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per *stages* e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di *stages* e tirocinio per un minimo di 50 ore.

6. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, *stages* e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

D. L. 6 luglio 2011 n. 98
(Convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111)

Art. 37 *Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie*

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398*, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'*articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

D.L. 21 giugno 2013 n. 69
(Convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98)

Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari [\(296\)](#)

In vigore dal 31 agosto 2016

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'*articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. [\(292\)](#)

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. [\(287\)](#)

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie. [\(287\)](#)

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della *legge 27 aprile 1982, n. 186*, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'*articolo 6, quinto comma, della medesima legge*. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa. [\(287\)](#)

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. [\(287\)](#)

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. [\(293\)](#)

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in

conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. [\(291\)](#) [\(294\)](#)

8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. [\(291\)](#) [\(295\)](#)

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma

dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. [\(290\)](#)

[12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'*articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. [\(288\)](#)]

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398*.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. [\(287\)](#)

16. All'*articolo 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374*, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: [\(289\)](#)
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.».

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'*articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[\(287\)](#) Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*.

[\(288\)](#) Comma soppresso dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*.

[\(289\)](#) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*.

[\(290\)](#) Comma inserito dall'*art. 50, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

[\(291\)](#) Comma inserito dall'*art. 50-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

[\(292\)](#) Comma modificato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98* e dall'*art. 50, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

[\(293\)](#) Comma inserito dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

[\(294\)](#) Vedi, anche, il *D.M. 10 luglio 2015*.

[\(295\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 luglio 2015*.

[\(296\)](#) Vedi, anche, gli *artt. 4, 6 e 9, D.M. 1° ottobre 2015*.

Ministero della giustizia

D.M. 17/03/2016, n. 58

Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2016, n. 101.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2016, n. 101.

(2) Emanato dal Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015, nonché il parere finale espresso nell'adunanza del 22 ottobre 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 18 dicembre 2015 ai sensi del predetto articolo;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.

Art. 3. Progetto formativo

1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri organi di autogoverno delle magistrature.

Art. 4. Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine

1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) il punteggio di laurea;

c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;

e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

4. Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell'ufficio comunica al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

Art. 5. Durata dell'attività di praticantato

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.

2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia

una durata di almeno sei mesi. Si applica l'articolo 4. Quando l'ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

Art. 6. Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

Art. 7. Criteri per la selezione dei praticanti avvocati

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Art. 8. Attività del praticante avvocato

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico.

Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.

4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.

7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

8. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.

10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli.

11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del presente regolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.

Art. 9. Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 marzo 2016, n. 70

Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00081) (GU Serie Generale n.116 del 19-5-2016)

Art. 3 *Modalità di svolgimento del tirocinio*

(In vigore dal 3 giugno 2016)

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.

Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.

Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

CRITERI

Linee guida in ordine all'applicazione dell'art. 7, d.m. n. 537/1999, dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016.

Delibera n. 75 dell'8 luglio 2016

Visto l'art. 7 del Decreto del. Ministro dell'Università e ricerca scientifica 21 dicembre 1999, n. 537;

Visto l'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58;

Considerato che la normativa ad oggi vigente prevede quattro tipologie di tirocini presso gli uffici giudiziari (uno integrativo e tre sostitutivi) e si rende perciò necessario fornire chiarimenti e indicazioni al fine del coordinamento dei vari istituti;

Considerata l'importanza dei tirocini presso gli uffici giudiziari sotto il duplice profilo del concorso dei magistrati amministrativi alla formazione dei neolaureati in giurisprudenza e dell'apporto che i tirocinanti possono fornire al lavoro dei magistrati;

Considerato che sono allo studio, anche nella prospettiva dell'avvio del PAT, nuovi assetti organizzativi per la giustizia amministrativa con la istituzione dell'Ufficio per il processo, in cui inserire anche i tirocinanti;

Vista la proposta della III Commissione permanente del 30 giugno 2016;

DELIBERA

di abrogare le delibere del CPGA del 13 ottobre 2011, 20 dicembre 2013, 24 gennaio 2014; nonché la delibera del CPGA del 18 marzo 2016 nella sola parte in cui fissa il contingente numerico di tirocinanti per ciascun ufficio giudiziario;

di demandare al Segretario generale e allo SCIT le attività necessarie, previa analisi dei costi, per la creazione di una sezione del sito internet dedicata ai tirocini formativi, e la individuazione di dotazioni informatiche per i tirocinanti;

di demandare al Segretario generale la interlocuzione con il Ministero della Giustizia per l'assegnazione ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa di borse di studio ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013

di dettare le linee guida per dare indicazioni agli uffici giudiziari in ordine all'applicazione dell'art. 7, d.m. n. 537/1999, dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016.

Formano parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- 1) linee guida per gli uffici giudiziari;
- 2) la tabella sinottica di confronto tra i vari tipi di tirocini;
- 3) il modello aggiornato di convenzione tipo con Università, Scuole di specializzazione delle professioni legali (SSPL), Consiglio degli Ordini degli Avvocati (COA), valevole per tutti i tirocini "sostitutivi" (esso sostituisce la convenzione tipo approvata con delibera del CPGA del 20 dicembre 2013);
- 4) il modello aggiornato di convenzione tra ufficio giudiziario e tirocinante *ex art.* 73, d.l. n. 69/2013 (esso sostituisce quello approvato con delibera del CPGA del 24 gennaio 2014);
- 5) il modello aggiornato di bando per la selezione dei tirocinanti *ex art.* 73 d.l. n. 69/2013 (esso sostituisce quello approvato con delibera del CPGA del 24 gennaio 2014);
- 6) il modello di progetto formativo di cui all'art. 3, comma 1, d.m. n. 58/2016, nelle more dell'elaborazione delle linee guida del CPGA e CNF ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.m. n. 58/2016;
- 7) il questionario diretto ai capi degli uffici giudiziari e ai magistrati formatori.

Allegato 1)

LINEE GUIDA

A) Il quadro normativo

I tirocini dei neolaureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa sono disciplinanti dall'art. 7, d.m. n. 537/1999, dall'art. 37, d.l. n. 98/2011, dall'art. 73, d.l. n. 69/2013, dal d.m. n. 58/2016.

Si tratta di previsioni venute in essere in tempi diversi, di cui occorre dare una lettura coordinata e sistematica, al fine di assicurare una uniforme applicazione evitando contrasti interpretativi e sovrapposizioni, e al fine di assicurare snellezza al procedimento di accesso dei tirocinanti, evitando ogni adempimento burocratico superfluo.

1. Il tirocinio “integrativo” ex art. 7 d.m. n. 537/1999

L'art. 16, d.lgs. n. 398/1997 disciplina i contenuti didattici presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali (d'ora innanzi anche SSPL), prevedendo la possibilità di uno stage presso gli uffici giudiziari.

Più in dettaglio, il d.m. 21 dicembre 1999, n. 537 reca il “regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”.

L'art. 7, comma 6, di tale d.m., prevede che l'attività didattica delle SSPL consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, *stages* e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Le Scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

Lo *stage* presso gli uffici giudiziari, ivi previsto, fa parte del programma didattico delle Scuole, ed è dunque “integrativo”, e non sostitutivo, di tale programma e della frequenza della Scuola.

Per la giustizia amministrativa, esso è stato regolato con **delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 10 febbraio 2012**, che ha predisposto uno schema di convenzione tipo, sulla base del quale i singoli uffici giudiziari hanno potuto firmare convenzioni con le SSPL.

Il periodo “integrativo” presso gli uffici giudiziaria ha la durata di ore fissata nella convenzione, ce dovrà essere compresa tra le 100 e le 150 ore (art. 7, comma 5, d.m. n. 537/1999).

2. Il tirocinio “sostitutivo” ex art. 37, commi 4 e 5, d.l. n. 98/2001

L'art. 37, comma 1, d.l. n. 98/2011 prevede che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati (d'ora innanzi anche COA), entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

Il successivo comma 4 prevede, per quel che riguarda la giustizia amministrativa, che in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Il successivo comma 5 dispone che coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività

previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

2.1. L'art. 37, d.l. n. 98/2011 ha già avuto diffusa applicazione nella giustizia amministrativa.

Esso contempla un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari “sostitutivo” a tutti gli effetti del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione o della pratica forense.

Il CPGA ha predisposto schemi di convenzione tipo, sulla cui base vengono sottoscritte le convenzioni da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari, con i diversi soggetti istituzionali interessati (v. già delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data **13 ottobre 2011, e in prosieguo delibera del Consiglio di presidenza 20 dicembre 2013**).

2.2. Nell'impianto dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, l'accesso dei singoli laureati al tirocinio è subordinato alla esistenza di una convenzione “a monte” tra ufficio giudiziario e Università, SSPL, COA, cui appartiene il tirocinante.

Il neolaureato non ha perciò la possibilità di rivolgersi direttamente all'ufficio giudiziario per chiedere di essere ammesso ad un periodo di tirocinio.

In tale impianto, e secondo la convenzione tipo, gli oneri assicurativi dei tirocinanti sono a carico delle Scuole delle professioni legali.

3. Il tirocinio “sostitutivo” ex art. 73 d.l. n. 69/2013

Sulla falsariga del modello dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, è sopraggiunto l'art. 73, d.l. n. 69/2013, che parimente prevede un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, con portata “sostitutiva” del periodo di frequenza delle SSPL (al fine

dell'ammissione al concorso in magistratura ordinaria), o del periodo di pratica forense (per la durata di un anno), e ad altri fini.

Tale disciplina presenta significative differenze rispetto a quella recata dall'art. 37, d.l. n. 98/2011:

a) si prescinde da ogni aggancio o riferimento a programmi di gestione del contenzioso e/o di smaltimento dell'arretrato;

b) i neolaureati possono chiedere direttamente all'ufficio giudiziario di svolgere un periodo di tirocinio, anche se non inseriti in una Università, o SSPL, o collegati con un COA (art. 73, comma 3);

c) i neolaureati possono accedere a borse di studio messe a disposizione dal Ministero della giustizia (art. 73, commi 8-*bis* e 8-*ter*), ovvero da terzi finanziatori (art. 73, comma 17);

d) il periodo di tirocinio ha la durata di 18 mesi ed è rilevante a molteplici fini:

d.1) l'esito positivo del tirocinio *ex art. 73* costituisce titolo d'accesso al concorso per magistrato ordinario (da un punto di vista pratico, in tale prospettiva esso sostituisce integralmente il diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali) (art. 73, comma 11-*bis*);

d.2) l'esito positivo del tirocinio *ex art. 73* è valutato per un periodo pari ad un anno di pratica forense o notarile e per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 73, comma 13);

d.3) l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (art. 73, comma 14);

d.4) l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (art. 73, comma 15);

d.5) l'esito positivo del tirocinio è equiparato al titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (art. 73, comma 16);

d.6) ai fini suddetti, l'esito positivo del tirocinio presso gli uffici della giustizia amministrativa è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria (art. 73, comma 19);

e) gli ammessi al tirocinio *ex art. 73* possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, la pratica forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 73, comma 10).

3.1. Il tirocinio di cui all'art. 73 in commento può essere svolto anche da neolaureati che sono contestualmente iscritti ad una Scuola di specializzazione delle professioni legali: tanto si desume dal comma 5-bis dell'art. 73, a tenore del quale *“l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali”*.

Tale previsione consente di mantenere, con nuova veste, la proficua collaborazione già avviata negli anni passati tra giustizia amministrativa e Scuole di specializzazione.

3.2. Per dare attuazione all'art. 73, d.l. n. 69/2013, il CPGA ha già adottato una serie di schemi tipo:

a) convenzione tipo con SSPL o COA, per i casi in cui l'attività di formazione degli ammessi al tirocinio *ex art. 73* sia condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati o con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali (art. 73, comma 5-bis, d.l. n. 69/2013).

Si tratta della convenzione tipo approvata con **delibera del CPGA 30 dicembre 2013**, valevole sia per gli accordi tra uffici giudiziari e Università/SSPL/COA ai sensi dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, sia per detti accordi ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013;

b) convenzione tipo tra capo dell'ufficio giudiziario e singolo tirocinante *ex art. 73*, d.l. n. 69/2013, per il caso in cui il tirocinante non sia iscritto alla SSPL o al registro dei praticanti avvocati (**delibera del CPGA del 24 gennaio 2014**);

c) bando-tipo per la presentazione di domande di tirocinio *ex art. 73*, d.l. n. 69/2013 (**delibera del CPGA del 24 gennaio 2014**);

Inoltre il Presidente del Consiglio di Stato, con propria circolare ha chiarito la necessità di una copertura assicurativa con oneri a carico del tirocinante sia per i

danni subiti durante il tirocinio sia per i danni cagionati a terzi (**circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014**).

4. Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Il d.m. 17 marzo 2016 n. 58 (in GURI 2 maggio 2016) disciplina l'attività di praticantato degli aspiranti avvocati presso gli uffici giudiziari, in attuazione dell'art. 44, l. n. 247/2012.

Tale praticantato è rilevante ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato.

Quando fu dettata la norma primaria (legge di riforma forense n. 247/2012), sulla cui scorta è stato varato, più di tre anni dopo, il regolamento, esistevano i soli istituti dei tirocini sostitutivi di cui all'art. 37, d.l. n. 98/2011 e dei tirocini integrativi di cui al d.m. n. 537/1999.

Prima dell'adozione del d.m. n. 58/2016, e mentre lo stesso era in gestazione, è sopraggiunto l'art. 73, d.l. n. 69/2013, che prevede il tirocinio formativo di 18 mesi, che costituisce titolo, tra l'altro, per l'ammissione al concorso in magistratura (oltre che titolo sostitutivo, limitatamente a 12 mesi, della pratica forense).

Si è posto, pertanto, in sede di elaborazione delle norme regolamentari, come si evince dai lavori preparatori, e segnatamente dal parere del Consiglio di Stato, un problema di coordinamento del nuovo istituto con i concomitanti tirocini degli artt. 37, d.l. n. 98/2011 e 73, d.l. n. 69/2013.

Già l'art. 37 d.l. n. 98/2011 e l'art. 73, d.l. n. 69/2013, consentono infatti di valutare lo *stage* ivi previsto, per la durata di un anno, ai fini del praticantato da avvocato.

Peraltro le nuove disposizioni regolamentari hanno l'evidente fine di definire il ruolo e l'apporto del CNF e dei COA, e il modo in cui il praticantato presso gli uffici giudiziari acquista rilevanza al fine della sostituzione della pratica forense.

Si è peraltro chiarito, da parte del Ministero della giustizia, e come rilevato anche dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento (Cons. St., sez. affari normativi, 22 ottobre 2016 n. 918), che

“la disciplina contenuta in detto regolamento si innesta nel “sistema” configurato dall'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011) - concernente la “formazione professionale negli uffici giudiziari” - e dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 89

del 2013), relativo al “ tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari”. E ciò perché il citato Dicastero, tramite detto schema di regolamento, non ha ritenuto di “delineare un terzo tipo di percorso formativo presso gli uffici giudiziari, ma di coordinare la presente disciplina regolamentare con i principi dettati dalle predette disposizioni primarie”.

Si evince pertanto, da tutto il testo del regolamento, che il praticantato di un anno presso gli uffici giudiziari può essere ricondotto al modello dell’art. 37, d.l. n. 98/2011 o dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, e che dopo i primi dodici mesi di tirocinio presso l’ufficio giudiziario, rilevanti ai fini dell’esame di avvocato, possono essere svolti ulteriori 6 mesi, per rendere l’intero periodo rilevante anche agli altri fini previsti dall’art. 73, d.l. n. 69/2013.

Aspetti peculiari attengono:

- alla diversa durata rispetto al tirocinio ex art. 73, pari a 12 e non a 18 mesi (art. 5, comma 1, d.m. n. 58/2016);
- alla non necessità (almeno in astratto) del requisito di età non superiore a 30 anni, del voto di laurea non inferiore a 105/110, della media non inferiore a 27/30 nelle materie indicate (art. 4, comma 3 e art. 7, d.m. n. 58/2016), che costituiscono non requisito di ammissione al tirocinio, ma titolo di preferenza;
- alla necessità che l’aspirante sia già iscritto nel registro dei praticanti avvocati (art. 2, comma 1, lett. a), d.m. n. 58/2016);
- alla necessità che il praticantato presso l’ufficio giudiziario avvenga dopo un periodo di praticantato di sei mesi presso un avvocato del libero foro, o l’Avvocatura dello Stato (art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 58/2016);
- alla necessità che il praticantato avvenga presso un ufficio giudiziario compreso nel circondario del tribunale ove è costituito il Consiglio dell’ordine degli avvocati al quale è iscritto il praticante avvocato (art. 2, comma 2, d.m. n. 58/2016);
- alla previsione di un progetto formativo elaborato dal capo dell’ufficio giudiziario d’intesa con il COA, a cui si deve conformare l’attività di formazione del praticante avvocato (art. 3, comma 1, d.m. n. 58/2016);
- allo ius variandi, potendosi svolgere il praticantato presso uffici giudiziari diversi, purché per almeno sei mesi presso ciascun ufficio giudiziario (art. 5, d.m. n. 58/2016);

- al coordinamento tra praticantato presso l'ufficio giudiziario e presso lo studio legale (art. 8, d.m. n. 58/2016);
- all'ulteriore contenuto del praticantato, rispetto agli altri tirocini, esteso alla conoscenza delle modalità di svolgimento dei servizi di segreteria (art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016);
- alla possibilità che la copertura assicurativa del praticante sia finanziata dai COA;
- alle modalità con cui il praticantato presso gli uffici giudiziari acquista giuridica rilevanza formale come periodo di pratica forense e al più dettagliato contenuto della relazione a firma del praticante (art. 8, commi 12, 13, 14, d.m. n. 58/2016).

Per il praticantato ex d.m. n. 58/2016 non è indispensabile una convenzione, a monte, dovendosi incentivare la possibilità di accesso diretto dell'aspirante praticante all'ufficio giudiziario.

In questo senso va letto, da un lato, l'art. 1, comma 1, d.m. n. 58/2016 (che considera eventuale la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 37, d.l. n. 98/2011), e, dall'altro lato, l'art. 3, d.m. n. 58/2016, che richiede un "progetto formativo" elaborato dal capo dell'ufficio d'intesa con il COA locale, a cui si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato. E' peraltro auspicabile che, a fini di semplificazione, che possa essere elaborato un progetto formativo-tipo, oggetto di convenzione tra capo dell'ufficio giudiziario e COA locali, cui si conformeranno i progetti formativi relativi ai singoli praticanti.

Ancora, la predisposizione di linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi, fatte d'intesa tra CNF e Organo di autogoverno, è solo facoltativa (art. 3, comma 2, d.m. cit.).

Tali linee guida non sono condicio sine qua non, perché gli uffici giudiziari accettino praticanti avvocati per il praticantato annuale. I praticantati possono iniziare anche in assenza di previe linee guida.

In allegato viene fornito uno schema tipo di progetto formativo, che sarà se del caso implementato a seguito dell'elaborazione di linee guida di intesa tra il CPGA e il CNF.

Il progetto formativo, che va elaborato dal capo dell'ufficio giudiziario di intesa con il COA presso cui il tirocinante è iscritto per la pratica forense, andrà sottoscritto dal capo dell'ufficio giudiziario, dal COA e dal praticante avvocato.

Esso dovrà prevedere la durata del periodo di pratica forense presso l'ufficio giudiziario, che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi, e salva possibilità, dopo i primi dodici mesi, di un ulteriore periodo di 6 mesi ai sensi e per le finalità dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 art. 5, d.m. n. 58/2016).

B) LINEE GUIDA

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, con le presenti linee guida vengono fornite prime indicazioni agli uffici giudiziari sul coordinamento tra i vari istituti che rientrano nel genus dei tirocini formativi.

In sintesi, si ritiene che le diverse fonti normative che si sono succedute nel tempo vadano interpretate in modo armonico e coordinato, sì da individuare in modo omogeneo i contenuti del tirocinio, a seconda che rilevi al solo fine della pratica forense, ovvero anche per le ulteriori finalità di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Si deve d'altro canto ritenere che la sede propria della disciplina del tirocinio ai fini della sostituzione della pratica forense è ormai il d.m. n. 58/2016, pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, che già consentivano che il periodo di tirocinio fosse sostitutivo di 12 mesi di pratica forense, i contenuti del tirocinio e le modalità di certificazione dello stesso sono ora regolati dal d.m. n. 58/2016.

Anche le convenzioni tra ufficio giudiziario e Università/SSPL/COA, ove richieste, possono avere un contenuto omogeneo.

Con la presente delibera si adotta, pertanto, un nuovo schema di convenzione tipo, valevole al contempo per tutti i tirocini sostitutivi (art. 37, d.l. n. 98/2011; art. 73, d.l. n. 69/2013; d.m. n. 58/2016).

Resta invece fermo lo schema di convenzione già adottato dal CPGA per il tirocinio "integrativo" di cui al d.m. n. 537/1999.

1) Tirocini consentiti presso gli uffici della giustizia amministrativa

Sono consentiti tutti e quattro i tipi di tirocinio sopra descritti.

2) Numero massimo di tirocinanti per magistrato

Quali che siano i tipi di tirocinio attivati presso gli uffici giudiziari, ciascun magistrato può essere assegnatario di non più di due tirocinanti.

Peraltro, l'art. 73, comma 4, sesto periodo, dispone che “nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio”.

Analogamente, l'art. 6, comma 3, d.m. n. 58/2016 dispone che “al fine di agevolare l'attività formativa nel corso degli ultimi sei mesi di praticantato, il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti (...) l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato”.

3) Disponibilità dei magistrati affidatari

L'assegnazione di tirocinanti ai magistrati, quale che sia il tipo di tirocinio attivato, resta subordinata alla disponibilità dei singoli magistrati, che andrà acquisita dai capi degli uffici giudiziari, con richiesta di indicare, a cura del magistrato, se dà la disponibilità per l'affidamento di uno o due tirocinanti per i primi dodici mesi, e di un terzo per gli ultimi sei mesi in cui è già affidatario di due tirocinanti/praticanti avvocati.

L'art. 73, comma 4, d.l. n. 69/2013, dispone che “Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio”.

Si ritiene, peraltro, che anche in caso di designazione d'ufficio, occorra acquisire il consenso del magistrato affidatario.

Il CPGA, tuttavia, auspica che vi sia una forte e convinta manifestazione di disponibilità da parte dei magistrati, considerata l'utile apporto dei tirocini per la giustizia amministrativa.

La circostanza che il magistrato non sia residente nella città sede di servizio, non è ostativa ad essere affidatario di tirocinanti, atteso che molte attività possono essere svolte a distanza. Ai tirocinanti potrebbero essere affidate, con il consenso dell'affidatario e del Presidente, cause seriali, cause da dichiarare perente, ottemperanze di legge Pinto, in modo che possano contribuire allo smaltimento dell'arretrato. Ai tirocinanti possono anche essere affidate attività di ricerca su singoli fascicoli, o di compilazione di rassegne di giurisprudenza su temi di

interesse dell'ufficio giudiziario. I tirocinanti potranno partecipare ai corsi di formazione per magistrati amministrativi, con oneri a loro spese.

4) Individuazione dei magistrati affidatari e del numero dei tirocinanti –
Comunicazione al CPGA

Compete al capo dell'ufficio giudiziario fissare il numero di tirocinanti ammessi, avuto riguardo al limite numerico di tirocinanti per magistrato, e alle disponibilità dei magistrati. Il numero va comunicato al CPGA.

Si intende pertanto superata delibera del CPGA del 18 marzo 2016, che fissava il contingente di tirocinanti per ufficio giudiziario, per la sola prima fase di applicazione dell'Istituto dei tirocinanti alla giustizia amministrativa.

5) Ordine di priorità tra i vari tipi di tirocini, in caso di numero di richieste eccessive rispetto alle disponibilità di posti

Tutti e quattro i tipi di tirocinio sono formalmente vigenti.

Tuttavia, il tirocinio “integrativo” di cui al d.m. n. 537/1999 sembra avere carattere recessivo ed essere di minore interesse e utilità pratica per il tirocinante.

Occorre individuare un criterio di gerarchia tra i tre tipi di tirocini sostitutivi, destinato a valere in presenza di un eccesso di domande di diversa tipologia.

Le disposizioni vigenti anzitutto stabiliscono un criterio di preferenza “interno”, operante, cioè, solo all'interno di domande omogenee (stesso tipo di tirocinio).

Vi è poi anche un chiaro riferimento normativo nel senso che, quando vengono stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, occorre tener conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 73, c. 1, d.l. n. 69/2013 (art. 73, c. 18, d.l. n. 69/2013).

Se ne desume la priorità del tirocinio di 18 mesi, ex art. 73, d.l. n. 69/2013, rispetto agli altri tirocini, tirocinio di 18 mesi che può essere consentito ad aspiranti non iscritti a una Scuola di specializzazione, ovvero ad aspiranti iscritti ad una Scuola con cui l'ufficio giudiziario ha stipulato una convenzione.

Ferma restando l'importanza che la giustizia amministrativa annette alla collaborazione con le Scuole di specializzazione delle professioni legali, nell'ambito

degli iscritti alle scuole, pertanto, andranno preferiti coloro che aspirano ad un periodo di tirocinio di 18 mesi.

In ossequio al disposto legislativo, pertanto, tra i tre tipi di tirocinio sostitutivo, in caso di domande eterogenee presentate in eccedenza rispetto ai posti disponibili, deve darsi priorità a quello ex art. 73, d.l. n. 69/2013, perché di maggiore durata, e perché titolo per future carriere di specifico interesse per la giustizia amministrativa. Esso assicura una maggiore continuità dell'impegno del tirocinante, e dunque, da un lato un più proficuo svolgimento del tirocinio per il neolaureato, dall'altro una maggiore utilità del suo apporto per l'ufficio giudiziario. Inoltre il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, può anche essere sostitutivo del praticantato forense o notarile, e dunque comprende in esso un ampio ventaglio di possibilità per il neolaureato.

Il tirocinio ex art. 37, d.l. n. 98/2011 di durata annuale e quello ex d.m. n. 58/2016 di durata annuale, andranno subordinati a quello ex art. 73 e posti, tra loro, sullo stesso piano.

Nel caso di domande eccedenti i posti disponibili, dovranno comunque, per tutti i tirocini, seguirsi i criteri di preferenza previsti nell'art. 73, comma 2, d.l. n. 69/2013, che pone, nell'ordine di preferenza, la media negli esami indicati, il punteggio di laurea, la minore età anagrafica, e, in subordine, a parità di tali requisiti, attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Si tratta, del resto, del medesimo criterio, enunciato, negli stessi termini, dall'art. 7, d.m. n. 58/2016, per graduare gli aspiranti praticanti avvocati.

Dovrà, pertanto, formarsi una graduatoria, con i tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013, aventi i requisiti minimi fissati dal citato art. 73, e graduati con i criteri di preferenza di cui al citato comma 2, e una seconda graduatoria in cui collocare gli aspiranti ex art. 37, d.l. n. 98/2011 e ex art. d.m. n. 58/2016, parimenti graduati con i criteri di preferenza di cui al citato comma 2 dell'art. 73.

Dovrà darsi priorità ai tirocinanti che, avendo i requisiti minimi di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013, garantiscano un periodo di permanenza di 18 mesi, anche ove, in ipotesi, vi siano aspiranti ex art. 37, d.l. n. 98/2011 o ex d.m. n. 58/2016, con una media di esame superiore a 27/30 e migliore di quella degli aspiranti ex art. 73, d.l. n. 69/2013.

Solo residuando ulteriori posti, essi andranno assegnati secondo il criterio del merito e della minore età anagrafica, agli aspiranti collocati nella seconda delle suddette graduatorie.

6) Necessità di convenzioni quadro con Scuole delle Professioni legali e COA

Per i tirocini ex art. 7 d.m. n. 537/1999 è necessaria la previa sottoscrizione di una convenzione con la SSPL.

Per i tirocini ex art. 37, d.l. n. 98/2011 è necessaria la previa sottoscrizione di una convenzione con l'Università, o con la SSPL o con il COA.

Per i tirocini ex art. 73, d.l. n. 69/2013, le convenzioni quadro con le SSPL o i COA non sono indispensabili, potendo i tirocinanti fare direttamente domanda all'ufficio giudiziario, previa pubblicazione di apposito bando e, ove ammessi, verrà stipulata una convenzione tra capo dell'ufficio e tirocinante.

Anche per i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, è peraltro possibile stipulare una convenzione quadro, secondo quanto dispone il comma 5-bis dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Il CPGA ha elaborato, nella seduta del 20 dicembre 2013, uno schema di convenzione tipo valevole sia per i tirocini ex art. 37 che per quelli ex art 73 citati. Peraltro in quell'occasione non vi è stata la espressa abrogazione dello schema di convenzione tipo per i tirocini ex art. 37 approvato con delibera del CPGA del 13 ottobre 2011. In allegato alla presente delibera, lo schema di convenzione tipo approvato nella seduta del 20 dicembre 2013 viene implementato nei contenuti, con contestuale espressa abrogazione dello schema allegato alla delibera del 13 ottobre 2011.

Vi è pertanto un unico schema di convenzione tipo, che regola il rapporto tra ufficio giudiziario e Scuola delle professioni legali-Università, per la duplice evenienza che:

- uno o più degli iscritti alla Scuola, intendano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso l'ufficio giudiziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, d.l. n. 69/2013;
- uno o più degli iscritti alla Scuola, intendano svolgere un tirocinio di 12 mesi presso l'ufficio giudiziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, d.l. n. 98/2011.

Per i tirocini ex d.m. n. 58/2016, come già osservato, non è indispensabile una convenzione tipo tra ufficio giudiziario e COA.

Il singolo praticante può chiedere direttamente all'ufficio giudiziario di espletare un periodo di praticantato. In tal caso dovrà essere predisposto un progetto formativo a cura dell'ufficio giudiziario d'intesa con il COA, riferito al singolo tirocinante.

Tuttavia, a fini di maggiore celerità delle procedure, è sempre possibile la stipula di una convenzione quadro tra capo dell'ufficio giudiziario e COA, come si evince dall'art. 1, comma 1, d.m. n. 58/2016 (a tenore del quale “il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (...”).

Pertanto, il CPGA, in allegato alle presenti linee guida, ha elaborato un nuovo schema di convenzione tipo, a valere sia per i tirocini ex art. 37, d.m. n. 98/2011, sia per i tirocini ex art. 73, d.m. n. 69/2013, sia per il praticantato ex d.m. n. 58/2016. Tale schema sostituisce quello elaborato dal CPGA nella seduta del 20 dicembre 2013.

Occorre, poi, per l'ammissione dei praticanti ex d.m. n. 58/2016, l'elaborazione di un “progetto formativo” di intesa tra capo dell'ufficio giudiziario e COA.

Nelle more dell'elaborazione di linee guida di intesa tra CPGA e CNF, per la redazione di detto progetto formativo (linee guida aventi carattere facoltativo), in allegato alle presenti linee guida è stato predisposto uno schema tipo di progetto formativo.

Il progetto formativo sarà sottoscritto da capo dell'ufficio giudiziario, COA, e praticante avvocato.

I progetti formativi individuali andranno comunicati al CPGA: dopo la sottoscrizione, se conformi allo schema tipo, prima della sottoscrizione, per l'autorizzazione, se difforni. L'autorizzazione si forma anche per silenzio assenso, decorsi 60 giorni dalla ricezione della bozza di progetto formativo da parte della III Commissione del CPGA.

7) Bando per i tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013 – firma, pubblicità, comunicazione successiva o preventiva al CPGA

I bandi per i tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013 dovranno essere firmati dal capo dell'ufficio giudiziario.

Andranno trasmessi al segretariato generale della giustizia amministrativa per la pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa, demandandosi al Segretario generale la possibilità di creare apposita sezione del sito dedicata ai tirocini.

Il capo dell'ufficio giudiziario potrà individuare altre forme di divulgazione e pubblicizzazione: ad es. con trasmissione alle Università, alle Scuole delle professioni legali, ai COA, e mediante affissione nella sede dell'ufficio giudiziario.

Resta fermo che ogni effetto giuridico, e in particolare la decorrenza dei termini per le domande di partecipazione, decorre dalla pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Andranno trasmessi ex post al CPGA, per notizia, se conformi al bando tipo approvato dal CPGA.

Ove apportino modifiche rilevanti al bando tipo (diverse dal mero adeguamento al caso specifico) andranno comunicati preventivamente, per approvazione, al CPGA. Si intendono comunque approvati, tacitamente, decorsi sessanta giorni dalla ricezione della convenzione da parte della III commissione del CPGA.

Di regola, i bandi ex art. 73, d.l. n. 69/2013, andranno pubblicati con periodicità tale da assicurare che, da un lato, vi sia una costante provvista di tirocinanti presso gli uffici giudiziari, e, dall'altro lato, sia costantemente e tempestivamente assicurata a tutti i neolaureati la possibilità di accesso a un tirocinio della durata di 18 mesi, prodromico all'accesso al concorso in magistratura.

Avuto riguardo ai periodi delle sessioni di laurea, si stima congruo bandire i tirocini con cadenza annuale, nel mese di ottobre, assegnando un termine di trenta giorni per le domande, in modo da consentire il concreto avvio dei tirocini formativi a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

I capi degli uffici giudiziari avranno cura di operare una previa ricognizione delle disponibilità dei magistrati, al fine di determinare il numero dei posti disponibili da bandire.

In un caso, è consentito l'accesso al tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013, prescindendo dalla partecipazione ad un bando. V. oltre sub n. 9)

8) Convenzioni tipo con Scuole, COA, convenzioni con i tirocinanti, progetti formativi per i praticanti avvocati, firma, pubblicità, comunicazione successiva o preventiva al CPGA

Tutte le convenzioni tipo con Università, Scuole o COA sono firmate dal capo dell'ufficio giudiziario.

Se conformi allo schema di convenzione tipo adottata dal CPGA, vanno comunicate, dopo la firma, al segretariato generale della giustizia amministrativa, per la pubblicazione sul sito internet della G.A., e al CPGA, per notizia e documentazione.

Se difformi, andranno comunicate al CPGA prima della sottoscrizione, per approvazione.

Si intendono comunque approvate, tacitamente, decorsi sessanta giorni dalla ricezione della convenzione da parte della III commissione del CPGA.

Le convenzioni con i singoli tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013 e i progetti formativi per singoli praticanti avvocati ex d.m. n. 58/2016 vanno firmati dal capo dell'ufficio giudiziario.

Tutte le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con i tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013, ovvero i progetti formativi per i praticanti avvocati ex d.m. n. 58/2016, vanno comunicati, dopo la sottoscrizione, al CPGA per notizia e documentazione.

Se difformi dallo schema tipo approvato dal CPGA, vanno comunicati preventivamente al CPGA per approvazione.

Si intendono comunque approvati, tacitamente, decorsi sessanta giorni dalla ricezione della convenzione da parte della III commissione del CPGA.

9) Requisiti dei tirocinanti

I requisiti di età, di merito e onorabilità dei tirocinanti devono intendersi tendenzialmente omogenei per tutti i tipi di tirocinio, con le precisazioni che seguono.

E, invero, l'art. 73, d.l. n. 69/2013, prescrive:

- età non superiore a 30 anni;
- requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. n. 12/1942;

- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.

L'art. 37, d.l. n. 98/2011 si limita a fare riferimento "ai più meritevoli". Peraltro il CPGA, nell'approvare (nella seduta del 20 dicembre 2013) lo schema di convenzione tipo tra uffici giudiziari e Università, SSPL, COA, valevole sia per il tirocinio ex art. 37, d.l. n. 98/2011 che per il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, ha fissato i medesimi requisiti.

A sua volta, il d.m. n. 58/2016, richiede parimenti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. n. 12/1942 (art. 2, comma 1, lett. a), e richiede di indicare nella domanda il voto di laurea e la media riportata nei medesimi esami indicati dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. Non fissa un limite massimo di età, né il voto minimo di laurea, né il requisito della media non inferiore a 27/30 in detti esami, tuttavia dispone che nel caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili, si ha riguardo alla media in detti esami, al voto di laurea, alla minore età anagrafica.

Si ritiene, pertanto, che devono trovare applicazione i medesimi criteri indicati nell'art. 73, d.l. n. 69/2013, e solo ove vi siano residue disponibilità di posti, consentire l'accesso anche a chi abbia una minore votazione nella media di detti esami o una superiore età anagrafica.

Inoltre, per gli aspiranti al praticantato ex d.m. n. 58/2016, dovrà verificarsi il possesso degli ulteriori tre requisiti indicati dall'art. 2 d.m. citato, ossia:

- l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati;
- l'aver già svolto il periodo minimo di tirocinio presso un avvocato;
- lo svolgimento del tirocinio in un ufficio giudiziario compreso nel circondario di tribunale dove è costituito il COA a cui è iscritto il praticante avvocato.

10) Conversione del praticantato ex d.m. n. 58/2016 in tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013

Come già osservato, il praticantato ex d.m. n. 58/2016 ha la durata di 12 mesi, il tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013 ha la durata di 18 mesi.

I due istituti sono riconducibili ad un unico genus, e come il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, della durata di 18 mesi, vale come sostitutivo della pratica forense limitatamente alla durata di 1 anno, così il praticantato ex d.m. n. 58/2016, dopo i primi dodici mesi può proseguire per ulteriori sei mesi, per avere effetto, oltre che come sostitutivo della pratica forense, anche agli altri fini indicati dall'art. 73 d.l. n. 69/2013.

Dispone infatti l'art. 5, comma 3, d.m. n. 58/2016, che "il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi".

L'essere già stato ammesso a un praticantato di dodici mesi presso l'ufficio giudiziario, giustifica la possibilità di prosecuzione, senza soluzione di continuità, presso il medesimo ufficio giudiziario, prescindendo dalla partecipazione ad uno specifico bando di selezione, e sempre che sia verificato il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 73 d.l. n. 69/2013.

Ove, invece, il praticante intenda svolgere gli ulteriori sei mesi di tirocinio presso altro ufficio giudiziario della giustizia amministrativa, dovrà partecipare ad apposito bando.

11) Copertura assicurativa

Nei tirocini ex art. 37, d.l. n. 98/2011 e ex art. 7 d.m. n. 537/1999 la copertura assicurativa è a carico della Scuola delle professioni legali ovvero del COA.

Nei tirocini ex art. 73, d.l. n. 69/2013, che riguardino tirocinanti non provenienti da Scuole o COA, la copertura assicurativa è a carico del tirocinante secondo la circolare del P.C.d.S. già menzionata.

Nei tirocini ex d.m. n. 58/2016 la copertura assicurativa è a carico del COA o del praticante.

12) Borse di studio

Per i tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013, sono previste borse di studio, allo stato, per la giustizia amministrativa, gravanti sul bilancio del Ministero della giustizia, e in numero ridotto.

L'art. 73, comma 17, d.l. n. 69/2013 prevede anche un'altra possibilità di borse di studio, finora non utilizzata dalla giustizia amministrativa, a carico di finanziatori pubblici e privati: "al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo".

Questo modello è stato seguito dal Tribunale di Milano che si era accordato con la Camera di commercio per l'istituzione di 14 borse di studio del valore di 8.000,00 euro da riconoscersi ai più meritevoli tra i tirocinanti iscritti. Anche in Sicilia, la Regione Siciliana ha messo borse di studio a disposizione per gli aspiranti tirocinanti presso il CGARS.

I capi degli uffici giudiziari possono stipulare convenzioni con le Regioni, per il finanziamento di borse per i tirocinanti a carico di risorse comunitarie o nazionali. Resta fermo che i bandi per la concessione delle borse di studio saranno pubblicati dai soggetti finanziatori (Regioni, altri soggetti pubblici o privati).

Di eventuali convenzioni con le Regioni o altri soggetti pubblici dovrà essere riferito al CPGA.

Eventuali convenzioni per il finanziamento da parte di soggetti privati dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dal CPGA.

L'art. 37, comma 5, d.l. n. 98/2011 prevede la possibilità di partecipazione alle convenzioni di terzi finanziatori.

Il d.m. n. 58/2016 nulla prevede espressamente, ma potendo il praticantato ivi previsto avere luogo anche sulla base di convenzioni ex art. 37, d.l. n. 98/2011, deve ritenersi consentita la partecipazione di terzi finanziatori anche per il praticantato ex d.m. n. 58/2016.

13) Contenuti della formazione – Questionario e rinvio a ulteriori linee guida

I contenuti delle attività formative sono delineati:

- nell'art. 37, comma 5, d.l. n. 98/2011;
- nell'art. 73, commi 4, 5 e 6, d.l. n. 69/2013;

- nell'art. 8, commi 1 e 10, d.m. n. 58/2016.

Essi sono meglio dettagliati nello schema di convenzione tipo allegata alla presente delibera.

Si specifica che per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti avvocati, che intendano far valere il tirocinio anche come sostitutivo della pratica forense per la durata di 12 mesi, il tirocinio dovrà comprendere le attività di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, d.m. n. 58/2016 (apprendimento delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria).

Sempre per i praticanti avvocati, sebbene l'art. 8, comma 10, d.m. n. 58/2016 non sia chiarissimo, è da ritenere che gli stessi possano essere ammessi, durante il periodo di praticantato, ai corsi di formazione organizzati dalla giustizia amministrativa, senza oneri per l'amministrazione.

Al fine dell'elaborazione di linee guida volte ad assicurare contenuti omogenei della formazione, questo CPGA invia, in allegato alle presenti linee guida, un questionario, diretto ai capi degli uffici giudiziari e ai magistrati affidatari di tirocinanti, al fine di acquisire elementi di conoscenza sulle attività formative in corso, rilevare buone prassi e criticità.

In esito alla raccolta dei dati, e alle audizioni del caso, verranno elaborate ulteriori linee guida.

14) Contenuti della formazione e scambio di esperienze: giornate formative a cura dell'Ufficio studi

Il CPGA ha interesse ad acquisire conoscenza delle buone prassi sviluppate a livello di singoli uffici giudiziari in materia di tirocini.

Ritiene altresì importante che vi sia uno scambio di conoscenze tra i magistrati affidatari e i capi degli uffici giudiziari, nonché con le Scuole di specializzazione delle professioni legali e con le altre magistrature.

A tal fine, nell'ambito delle proprie competenze a impartire indirizzi sulla formazione, demanda all'Ufficio studi l'organizzazione di una o più giornate di studio sul tema dei tirocini presso la giustizia amministrativa.

15) Postazioni per i tirocinanti e dotazioni informatiche

Dispone l'art. 73, d.l. n. 69/2013, con riferimento ai tirocini presso gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria, che il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. In analogia, nella giustizia amministrativa, in difetto di previsioni espresse, si ritiene che, senza oneri finanziari aggiuntivi, gli uffici giudiziari potranno mettere a disposizione dei tirocinanti postazioni fisse munite di computer, già esistenti, chiedendo al competente Servizio (SCIT) di munire i tirocinanti di credenziali di accesso al SIGA aventi durata pari al periodo di tirocinio, che consentano ai tirocinanti di accedere agli affari a cui sono ammessi.

16) Sintesi degli adempimenti per i magistrati e gli uffici giudiziari

A) A cura del capo dell'ufficio giudiziario:

1) stipulazione di convenzione con Università/SSPL/COA;

2) stipulazione di convenzione con il singolo tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69/2013, se il tirocinante non è iscritto a una SSPL o al registro dei praticanti avvocati, o comunque manca una convenzione quadro con SSPL o COA di riferimento;

3) eventuale stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati per il finanziamento dei tirocini;

4) elaborazione, di intesa con il COA, del progetto formativo per i praticanti avvocati;

5) rilevazione periodica delle disponibilità dei magistrati ad essere affidatari di tirocinanti/praticanti, determinazione del numero dei tirocinanti, comunicazione al CPGA;

6) pubblicazione periodica del bando per i tirocini ex art. 73, d.l. n. 69/2013;

7) trasmissione della relazione finale del praticante avvocato, sottoscritta dal magistrato affidatario, al COA competente, nel caso di praticantato ex d.m. n. 58/2016;

8) trasmissione della relazione finale redatta dal magistrato affidatario all'Ente competente, negli altri tirocini, se a monte vi è una convenzione quadro;

9) comunicazione ex post al CPGA delle convenzioni quadro e delle convenzioni individuali sottoscritte, ove conformi agli schemi tipo elaborati dal CPGA;

10) comunicazione preventiva al CPGA delle convenzioni, ove difformi dagli schemi tipo, per l'autorizzazione;

11) comunicazione al CPGA di eventuali convenzioni con Enti pubblici o privati finanziatori dei tirocini;

12) vigilanza sull'andamento dei tirocini.

B) Adempimenti a cura dei magistrati affidatari:

1) comunicazione della propria disponibilità;

2) compiti formativi;

3) attestazione e sottoscrizione della relazione finale del praticante avvocato, nel tirocinio ex d.m. n. 58/2016;

4) redazione di relazione finale negli altri tirocini.

C) Adempimenti a cura delle segreterie degli uffici giudiziari:

1) eventuale individuazione di postazioni fisse per i tirocinanti;

2) richiesta allo SCIT dell'attivazione delle credenziali di accesso per i tirocinanti al SIGA.

D) Adempimenti a cura del Segretariato generale e dello SCIT:

Nei limiti consentiti dalle risorse disponibili:

1) creazione sul sito internet della GA di apposita sezione dedicata ai tirocini;

- 2) pubblicazione in tale sezione, dei bandi, delle convenzioni, di ogni altra notizia utile;
- 3) elaborazione e aggiornamento di una banca dati dei bandi, delle convenzioni, delle relazioni finali;
- 4) messa a disposizione di postazioni fisse e dotazioni informatiche per i tirocinanti.

17) Abrogazioni:

sono abrogati i modelli allegati alle delibere del CPGA 13 ottobre 2011, 20 dicembre 2013, 24 gennaio 2014; la delibera del CPGA del 18 marzo 2016 nella parte in cui fissa il contingente numerico di tirocinanti per ciascun ufficio giudiziario.

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016
Uffici giudiziari presso cui il tirocinio è consentito	Tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa	Tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa	Tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa (73, c. 1) Ma occorrono regole specifiche per i tirocini presso il CGARS e il Trga, sezioni autonome di Trento e Bolzano (73, c. 1)	Tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa (4, c. 1)
Soggetti ammessi al tirocinio	Soggetti iscritti a una SSPL	Dottorandi di ricerca Iscritti a una SSPL Praticanti avvocati	Neolaureati in giurisprudenza con età anagrafica inferiore a 30 anni, e requisiti di merito, non necessariamente iscritti a una SSPL o dottorandi, o praticanti avvocati (73, c. 1 e c. 5-bis) Requisiti di onorabilità ex art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. n. 12/1941 (73, c. 1) 18 mesi	Praticanti avvocati che abbiano già svolto sei mesi di pratica forense presso un avvocato (2, lett. a) e b) Requisiti di onorabilità ex art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. n. 12/1941 (2, lett. c) 12 mesi, prorogabile di 6 mesi ai fini dell'art. 73 d.l. n. 69/2013 (5, c. 1 e c. 3)
<hr/> Durata	<hr/>	<hr/> 12 mesi		

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Requisiti di merito minimi di ammissione	Non indicati, la graduatoria di merito è a cura della SSPL di provenienza	Non indicati espressamente, si fa solo riferimento “ai più meritevoli”, la graduatoria di merito è a cura della SSPL di provenienza	media non inferiore a 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, ovvero voto di laurea non inferiore a 105/110 (73, c. 1)	Non indicati espressamente, la media negli esami e il voto di laurea sono criteri di graduazione in caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili
Criteri di preferenza	Non indicati, la graduatoria di merito è a cura della SSPL di provenienza	Non indicati espressamente, si fa solo riferimento “ai più meritevoli”, la graduatoria di merito è a cura della SSPL di provenienza	Fermi i requisiti minimi di ammissione, si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea, alla minore età anagrafica, e a parità di tali requisiti si dà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea (73, c. 2)	Si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea, alla minore età anagrafica, e a parità di tali requisiti si dà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche (art. 7)

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016
Modalità di presentazione della domanda	Tramite la SSPL di provenienza	Tramite Università, SSPL o COA di riferimento	Domanda diretta da parte dell'aspirante all'ufficio giudiziario, in risposta a bando (73, c. 3)	Tramite il COA di riferimento ove sia stata stipulata una convenzione ex art. 37, d.l. n. 98/2011 (art. 1) Ovvero Domanda diretta da parte dell'aspirante, all'ufficio giudiziario (art. 4)
Forma della domanda, allegati, preferenze esprimibili	Non specificato	Non specificato	Non specificata la forma della domanda Allegata documentazione comprovante i requisiti o autocertificazione Esprimibile preferenza per una o più sezioni dove sono trattate materie specifiche (73, c. 3)	Domanda redatta su supporto analogico o digitale Consegnata alla segreteria o trasmessa mediante PEC Autocertificazione dei requisiti Esprimibile preferenza per una o più materie (art. 4)
Numero di tirocinanti per magistrato	Non specificato nelle norme Fissato in due complessivi nella convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012	Due complessivi computando anche tirocinanti di altro tipo	Due complessivi computando anche tirocinanti di altro tipo Nell'ultimo semestre il magistrato può chiedere un terzo tirocinante (73, c. 4)	Due complessivi computando anche tirocinanti di altro tipo (6, c. 2) Nell'ultimo semestre il magistrato può chiedere un terzo tirocinante (6, c. 3)

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016
Consenso del magistrato	Il magistrato deve consentire all'affidamento dei tirocinanti	Il magistrato deve consentire all'affidamento dei tirocinanti	Il magistrato deve consentire all'affidamento dei tirocinanti (73, c. 4)	Il magistrato deve consentire all'affidamento dei tirocinanti (6, c. 1)
Effetti per il magistrato affidatario	Non previsti né benefici di carriera, né riduzioni di carico di lavoro, né compensi o rimborsi	Non previsti né benefici di carriera, né riduzioni di carico di lavoro, né compensi o rimborsi	Il compito di magistrato formatore, nella GA, non rileva ai fini della carriera Non comporta riduzioni di carico Non comporta compensi o rimborsi (73, c. 4)	Non previsti né benefici di carriera, né riduzioni di carico di lavoro, né compensi o rimborsi
Attività comprese nel tirocinio	Attività specificate nella convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012	I tirocinanti "assistono e coadiuvano i magistrati (...) nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio" (37, c. 5) Attività meglio specificate nella convenzione tipo allegata	I tirocinanti: "assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività" (73, c. 4); "sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal CPGA" (recte: dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa) (73, c. 5); "hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipato alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli" (73, c. 6)	Il praticante avvocato: "assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio salvo che il magistrato ritenga di non

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

			Attività specificate nella convenzione allegata	meglio nella tipo	<p>ammetterlo” (8, c. 1);</p> <p>“ha accesso ai fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario” (8, c. 4);</p> <p>“Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo” (8, c. 1)</p> <p>I praticanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal CPGA (8, c. 10)</p> <p>Attività meglio specificate nella convenzione tipo allegata.</p>
--	--	--	---	-------------------	---

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016
Obblighi dei tirocinanti durante il tirocinio	Obblighi specificati nella convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012	Obbligo del segreto d'ufficio ex art. 15 t.u. n. 3/1957 (37, c. 5) Obblighi meglio specificati nella convenzione tipo allegata	“Obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale” (73, c. 5) Obblighi meglio specificati nella convenzione tipo allegata	“Obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività” (8, c. 7) Obblighi meglio specificati nella convenzione tipo allegata
Incompatibilità per i tirocinanti	Incompatibilità specificate nella convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012	Incompatibilità specificate nella convenzione tipo allegata	“non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stage si svolge” (73, c. 7) Non “possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti	“l'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale” (8, c. 8) “Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016
			<p>dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale” (73, c. 7)</p>	<p>rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio” (8, c. 5)</p> <p>“il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale” (8, c. 5)</p>

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Attività professionali e lavorative compatibili con il tirocinio	Non specificate	specificate nella convenzione allegata	Il tirocinio “può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione” (73, c. 10) “Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore” (73, c. 10)	“Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse” (41, l. n. 247/2012; 8, c. 2, d.m.) “Il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all’ordine o l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico” (8, c. 2) E obbligato a frequentare i corsi di formazione di cui all’art. 43, l. n. 247/2012 (8, c. 2)
--	-----------------	--	---	---

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Compensi, borse di studio	Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso Non sono previste borse di studio	Ai tirocinanti "non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego" (37, c. 5) Non sono previste borse di studio Salvi finanziamenti di terzi, che diventano parte della convenzione	Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso (73, c. 8) Previsto un certo numero di borse di studio a carico del bilancio del Ministero della giustizia (73, c. 8-bis e 8-ter) Vi è la possibilità di ulteriori borse di studio a carico di finanziatori pubblici o privati, previa convenzione con il capo dell'ufficio giudiziario (73, c. 17)	Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso (8, c. 3)
---------------------------	--	--	---	---

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Copertura assicurativa	Non vi sono obblighi previdenziali o assicurativi a carico della giustizia amministrativa Copertura assicurativa a carico della Scuola secondo la convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012	Copertura assicurativa a carico della Scuola secondo la convenzione tipo allegata	Non vi sono obblighi previdenziali o assicurativi a carico della giustizia amministrativa (73, c. 8) Copertura assicurativa a carico del tirocinante	Non vi sono obblighi previdenziali o assicurativi a carico della giustizia amministrativa Il COA o il CNF possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati (8, c. 3) In difetto di copertura assicurativa a carico di COA o CNF, copertura assicurativa a carico del praticante
------------------------	---	---	---	--

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Dotazione informatica e credenziali di accesso al SIGA	la convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012 prevede la possibilità eventuale di accesso alla dotazione informatica del magistrato affidatario	la convenzione tipo allegata prevede la possibilità eventuale di accesso alla dotazione informatica del magistrato affidatario	Non prevista copertura economica per la disponibilità di dotazioni informatiche (a differenza che per il Ministero della giustizia) (73, c. 4) la convenzione tipo allegata prevede la possibilità eventuale di accesso alla dotazione informatica del magistrato affidatario andranno chieste al SCIT le credenziali di accesso per accesso limitato	Non prevista copertura economica per la disponibilità di dotazioni informatiche Stabilito che "l'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici" (8, c. 6) la convenzione tipo allegata prevede la possibilità eventuale di accesso alla dotazione informatica del magistrato affidatario andranno chieste al SCIT le credenziali di accesso per accesso limitato
--	---	--	---	---

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Relazione finale a cura del tirocinante	Regolata dalla convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012	Regolata dalla convenzione allegata	dalla tipo	Regolata dalla convenzione allegata	dalla tipo	al termine del tirocinio “il praticante avvocato redige una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante” (8, c. 12)
---	---	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	------------	---

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016
Compiti del magistrato affidatario, relazione finale a cura del magistrato affidatario	Regolati dalla convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012	Al termine del periodo di formazione il magistrato assegnatario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa all'Ente parte della convenzione quadro (37, c. 5)	“il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio” (73, c. 11)	“il magistrato affidatario sottoscrive la relazione” fatta dal praticante “attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo (...)” (8, c. 13)
Cessazione anticipata del tirocinio	Regolata dalla convenzione tipo approvata dal CPGA con delibera 12.2.2012	Regolata dalla convenzione tipo allegata	“lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario” (73, c. 9) Regolata dalla convenzione tipo allegata	“il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario” (8, c. 11) Regolata dalla convenzione tipo allegata

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Effetti del tirocinio	Sostituisce una parte del periodo di frequenza della Scuola delle professioni legali	Il tirocinio, per la durata di un anno, “sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato” (37, c. 5)	L'esito positivo dello stage, come attestato nella relazione del magistrato formatore, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario (73, c. 11-bis). Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 d.lgs. n. 398/1997 (73, c. 13) L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 d.P.R. n. 487/1994, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia	Sostituisce un anno di pratica forense, il COA rilascia il certificato di compiuto tirocinio (8, c. 14)
-----------------------	--	---	---	---

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016
			<p>amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (73, c. 14)</p> <p>L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (73, c. 15)</p> <p>Ai fini della nomina a giudice di pace, l'esito positivo dello stage sostituisce il requisito del superamento dell'esame di avvocato (73, c. 16; art. 2, c. 2-bis, l. n. 374/1991)</p>	
<p>Convenzioni a firma del capo dell'ufficio giudiziario</p>	<p>Convenzioni quadro con SSPL</p>	<p>Convenzioni quadro con Università/SSPL/COA, con l'eventuale partecipazione di terzi finanziatori</p>	<p>Eventuale: Convenzioni quadro con Università/SSPL/COA ex art. 37 d.l. n. 98/2011</p> <p>Convenzioni con singoli tirocinanti, in difetto di convenzione quadro, o di provenienza del tirocinante da SSPL/COA</p> <p>Convenzioni con terzi finanziatori (73, c. 17)</p>	<p>Eventuale: Convenzioni quadro con COA ex art. 37, d.l. n. 98/2011</p> <p>Progetti formativi dei tirocinanti, di intesa con COA di iscrizione</p>

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Comunicazioni del capo dell'ufficio giudiziario al CPGA	Convenzioni quadro con SSPL	Convenzioni quadro con Università/SSPL/COA con l'eventuale partecipazione di terzi finanziatori	Convenzioni quadro con Università/SSPL/COA ex art. 37 d.l. n. 98/2011 Convenzioni con singoli tirocinanti, in difetto di convenzione quadro, o di provenienza del tirocinante da SSPL/COA Convenzioni con terzi finanziatori (73, c. 17) Bandi per l'ammissione dei tirocinanti	Convenzioni quadro con COA ex art. 37, d.l. n. 98/2011 Progetti formativi dei tirocinanti, di intesa con COA di iscrizione
Comunicazioni del capo dell'ufficio giudiziario all'Ente	Relazione finale	Relazione finale		Trasmissione della relazione finale del tirocinante, sottoscritta dal magistrato affidatario, al COA presso cui è iscritto il praticante avvocato (8, c. 13)

Allegato 2) Tabella sinottica

Tabella di confronto tra i vari tirocini presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa				
Profili della disciplina	Tirocinio integrativo ex art. 7 d.m. n. 537/1999	Tirocinio sostitutivo ex art. 37, c. 4 e 5, d.l. n. 98/2011	Tirocinio sostitutivo ex art. 73, d.l. n. 69/2013	Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016
Compiti del CPGA	Elaborazione e aggiornamento dello schema di convenzione ufficio giudiziario-SSPL Linee guida	Elaborazione e aggiornamento dello schema di convenzione ufficio giudiziario – Università/SSPL/COA Linee guida	Elaborazione e aggiornamento dello schema di convenzione ufficio giudiziario – Università/SSPL/COA Elaborazione e aggiornamento dello schema di convenzione ufficio giudiziario-tirocinante Elaborazione e aggiornamento dello schema di bando Linee guida	Linee guida d'intesa con il CNF per l'elaborazione dei progetti formativi (facoltative) (3, c. 2) Elaborazione e aggiornamento dello schema di progetto formativo Linee guida

Allegato 3)

Schema di convenzione tipo tra uffici giudiziari e Università/SSPL/CPA per i tirocini ex art. 37, d.l. n. 98/2011, 73, d.l. n. 69/2013, d.m. n. 58/2016 (sostituisce la convenzione tipo approvata con delibera CPGA 20 dicembre 2013)

CONVENZIONE - TIPO PER LO SVOLGIMENTO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMI 4 E 5, D.L. N. 98/2011, O DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013, O DEL D.M. N. 58/2016 DI UN PERIODO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA (STAGE O TIROCINIO O PRATICA FORENSE) PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. GIURISDIZIONALI E CONSULTIVE), IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO E LA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO.

TRA

il Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.) o il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (in prosieguo C.g.a.)

il Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.), con sede in... o il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sede di Trento o sezione autonoma di Bolzano - (in prosieguo T.r.g.a. Trento o Bolzano) nella persona del suo presidente pro tempore

E

l'Università degli studi di... , con sede in ..., rappresentata dal rettore pro tempore....;

la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... (ovvero istituita tra le Università di ...), in persona del suo direttore pro tempore...;

il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nella persona del suo presidente pro tempore

Premesso che:

a) con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 13 ottobre 2011, è stato approvato lo schema tipo di convenzione per lo svolgimento del primo anno del corso di dottorato di ricerca (o del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali o del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato), a mente dell'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, d'ora innanzi d.l. n. 98/2011;

b) con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 20 dicembre 2013 è stato approvato uno schema tipo di convenzione implementato ai sensi dell'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98, d'ora innanzi d.l. n. 69/2013;

c) con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data..... è stato aggiornato lo schema tipo unico di convenzione, per i tirocini sostitutivi ai sensi dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016;

d) l'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011 ha imposto di tener conto anche delle «..concrete esigenze organizzative dell'ufficio..», consentendo solo ai più meritevoli di svolgere presso gli uffici giudiziari il primo anno dei corsi specificati alla precedente lettera a), con effetto pienamente equipollente rispetto alle attività del corso medesimo;

e) il successivo comma 5 del medesimo art. 37 ha stabilito che «Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

f) l'art. 73, d.l. n. 69/2013 prevede:

f.1) al comma 1, la possibilità per i laureati in giurisprudenza più meritevoli di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della durata di 18 mesi, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali;

f.2) al comma 5-bis, che <<“l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali”>>;

f.3) al comma 18, che “I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1”. Tali requisiti, oltre all'onorabilità, richiedono “una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110” e che i candidati non abbiano compiuto i 30 anni di età;

g) il d.m. 17 marzo 2016, n. 58, d'ora innanzi d.m. n. 58/2016, disciplina “l'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari” “anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37” del citato d.l. n. 98/2011 (art. 1, d.m. citato);

h) il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di ...), per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire ai laureati più meritevoli, agli iscritti al corso di dottorato di ricerca dell'Università di ... (o agli iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... o agli ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ...), (in prosieguo i tirocinanti), lo svolgimento di un periodo di formazione teorico pratica (stage) presso il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di... oppure presso le sezioni del suddetto ufficio);

i) in data ... l'Università di ... - o il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... (in prosieguo la Scuola), o il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ... (in prosieguo il Consiglio) - ha deliberato di dare attuazione alle norme sopra indicate stipulando una convenzione;

l) alternativamente:

l) la presente convenzione è conforme allo schema tipo adottata dal CPGA con delibera dell'8 luglio 2016;

(per il caso di convenzione difforme dallo schema tipo) l) con deliberazione adottata nella seduta del... il CPGA ha autorizzato la stipula della presente convenzione (ovvero: si è formato il silenzio assenso del CPGA sulla richiesta di autorizzazione della presente convenzione);

- tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Finalità e oggetto della convenzione)

1. Il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di...) contribuisce allo svolgimento di attività di formazione teorico pratica in favore dei tirocinanti più meritevoli ammessi al corso di dottorato di ricerca presso l'Università di (o di specializzazione per le professioni legali presso la Scuola di ... o ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ...).

2. Tra gli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione, aspiranti al tirocinio presso l'ufficio giudiziario, verrà data priorità a coloro che chiedono di svolgere un periodo di tirocinio di diciotto mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, d.l. n. 69/2013. Essi saranno individuati dagli Enti secondo l'ordine di una graduatoria che tiene conto dei criteri e requisiti indicati all'art.73, commi 1 e 2, d.l. n. 69/2013 come prescritto dal comma 18 dello stesso art. 73. In particolare, la disposizione prevede il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, e il non avvenuto compimento dei trenta anni di età. In caso di aspiranti in eccesso rispetto ai posti disponibili, si utilizzeranno i criteri di preferenza enunciati nell'art. 73, comma 2, d.l. n. 69/2013 e dall'art. 7, d.m. n. 58/2016, riconoscendosi "preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di" tali requisiti, "si

attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea”.

3. Ove gli aspiranti al tirocinio iscritti alla Scuola intendano svolgere un periodo di tirocinio sostitutivo di un anno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, d.l. n. 98/2011, gli stessi saranno ammessi subordinatamente alla disponibilità di posti residui dopo l’ammissione dei tirocinanti ai sensi dell’art. 73, d.l. n. 98/2011. Gli aspiranti saranno individuati dagli Enti con un criterio di merito che privilegi coloro che hanno la migliore media negli esami di cui al comma 2 e la minore età anagrafica.

3. Per il solo praticantato di cui al d.m. n. 58/2016, per il caso di disponibilità residua di posti dopo l’applicazione dei criteri di età e di merito di cui al comma 2, potranno essere ammessi praticanti avvocati con una media inferiore o con maggiore età anagrafica rispetto a quanto prescritto al comma 2.

4. I praticanti avvocati che presentino domanda ai sensi del d.m. n. 58/2016 dovranno essere altresì in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2, d.m. n. 58/2016.

Articolo 2

(Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione)

1. L’Università (o la Scuola o il Consiglio) e il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di...), tenuto anche conto della disponibilità manifestata dai magistrati dell’Ufficio giudiziario, concordano il numero e i nominativi dei tirocinanti che partecipano alle attività indicate all’art. 1.

2. Resta comunque inteso che possono prendere parte alle attività suddette, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, e fatte salve le deroghe previste dall’art. 73, comma 4, sesto periodo, d.l. n. 69/2013 e dall’art. 6, comma 3, dm. n. 58/2016.

3. Il presidente dell’Ufficio giudiziario (sentiti i presidenti delle sezioni interne, se esistenti), distribuisce i tirocinanti all’interno delle sezioni, con provvedimento comunicato all’Università (o Scuola o Consiglio).

4. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno una durata pari a 18/12 mesi.

5. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità.

6. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ~~ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016~~, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di

svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

7. Per il praticantato di cui al d.m. n. 58/2016, il progetto formativo di cui all'art. 3 del citato d.m. si conforma ai contenuti della presente convenzione.

8. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 73, comma 7, d.l. n. 69/2013 e, per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti avvocati le incompatibilità previste dall'art. 8, commi 5, 7, e 8, d.m. n. 58/2016.

9. Le attività professionali e lavorative consentite durante il tirocinio sono disciplinate dall'art. 73, d.l. n. 69/2013 e dal d.m. n. 58/2016.

10. Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso. Al tirocinante non compete nemmeno alcuna forma di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.

11. E' salva l'erogazione di borse di studio secondo le norme vigenti.

12. L'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto il tirocinio provvede a comunicare al tirocinante le modalità relative all'accesso ai sistemi informatici ministeriali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

Articolo 3

(Adempimenti del magistrato affidatario)

1. Il magistrato affidatario:

a) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante e le cause ad esso assegnate;

b) al termine del tirocinio di cui all'art. 37, d.l. n. 98/2011 o di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013, redige una relazione sull'attività svolta dal tirocinante e sull'esito del periodo di formazione, e la trasmette al capo dell'ufficio giudiziario, che a sua

volta la trasmette, unitamente al registro ed alla relazione di cui all'art. 4, lettera e), all' Università (o Scuola o Consiglio);

c) al termine del praticantato di cui al d.m. n. 58/2016, attesta, ai sensi dell'art. 8, comma 13, d.m. citato, la veridicità della relazione del praticante di cui all'art. 4, lettera f), e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo, e la trasmette al capo dell'ufficio giudiziario che a sua volta la inoltra al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato;

[d) non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.]¹

Articolo 4

(Obblighi e adempimenti del tirocinante)

1. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 6, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

¹ Lettera soppressa con delibera del 28 maggio 2018.

e) al termine del tirocinio di cui all'art. 37, d.l. n. 98/2011 o di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013 redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario;

f) al termine del praticantato di cui al d.m. n. 58/2016 redige, ai sensi dell'art. 8, comma 12, del citato d.m., una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione che ritenga utile e rilevante.

Articolo 5

(Interruzione del tirocinio)

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 9, d.l. n. 69/2013 e dell'art. 8, comma 11, d.m. n. 58/2016, il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato affidatario, o dall'Ente:

a) per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;

c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera d);

d) per sopravvenute ragioni organizzative.

Articolo 6

(Responsabili della convenzione)

1. L'Università (o la Scuola o il Consiglio) indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'Ufficio giudiziario il prof./avv....

2. L'Ufficio giudiziario indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'ente il dott. ...

3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Articolo 7

(Oneri connessi all'attuazione della convenzione. Finanziatori privati)

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Del pari, alcun compenso è dovuto dall'Università (o dalla Scuola o dal Consiglio) in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature messe a disposizione dall'Ufficio giudiziario.
2. I soggetti privati erogatori di finanziamenti, ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, diventano parti della presente convenzione concordando, nel rispetto del prestigio e della funzionalità dell'Ufficio giudiziario e dell'Università (o Scuola o Consiglio), le modalità applicative, comprese quelle rivolte a pubblicizzare il concesso finanziamento.
3. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8

(Copertura assicurativa)

1. L'Università (o la Scuola o il Consiglio) garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché dei tirocinanti.
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università (o Scuola o Consiglio); quest'ultima/o si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.
3. Resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta dall'Ufficio giudiziario rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Articolo 9

(Durata della convenzione)

1. La convenzione ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 10

(Registrazione e spese)

1. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Allegato 4)

**Accordo tipo tra ufficio giudiziario e tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69/2013
(sostituisce l'accordo tipo di cui alla delibera del CPGA 24 gennaio 2014)**

ACCORDO — TIPO PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 (LEGGE N. 98 DEL 2013), PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO, IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO E LA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO

TRA

Il Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.) o

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (in prosieguo C.g.a.) o il Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.), con sede in... o il Tribunale regionale di giustizia amministrativa — sede di Trento o sezione autonoma di Bolzano - (in prosieguo T.r.g.a. Trento o Bolzano) nella persona del suo presidente pro tempore

E

il dottor/la dottoressa

Premesso che:

a) l'art. 73 del d.l. d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge n. 98/2013) prevede,

al comma 1, la possibilità per i laureati in giurisprudenza più meritevoli di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della durata di 18 mesi, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali, e, al comma 18, che "I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1". Tali requisiti, oltre all'onorabilità, richiedono "una media di almeno 27/30 negli

esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 10⁵/110" e che i candidati non abbiano compiuto i 30 anni di età;

b) l'art. 73 cit., sottolinea il valore formativo dello stage, disponendo: al comma 11-bis, che l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria; ai commi 13 e 14, che l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale da avvocato o notaio ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali di esame; e, inoltre, che l'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa, dall'Avvocatura dello Stato e da altre amministrazioni dello Stato; al comma 15, che l'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario; al comma 16, che l'esito positivo dello stage sostituisce il requisito del titolo di avvocato per la nomina a giudice di pace;

c) il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in .. o il T.r.g.a. di ...), per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare accordi diretti a consentire ai laureati, che abbiano presentato la domanda e che abbiano i requisiti di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013, lo svolgimento di un periodo di formazione teorico pratica (stage) presso il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di... oppure presso le sezioni del suddetto ufficio);

d) alternativamente:

d) la presente convenzione è conforme allo schema tipo adottato dal CPGA con delibera dell'8 luglio 2016;

(per il caso di convenzione difforme dallo schema tipo) d) con deliberazione adottata nella seduta del... il CPGA ha autorizzato la stipula del presente accordo, ovvero: si è formato il silenzio assenso del CPGA sulla richiesta di autorizzazione del presente accordo;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Finalità e oggetto dell'accordo)

1. Il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di...) contribuisce allo svolgimento di attività di formazione teorico pratica in favore dei tirocinanti più meritevoli che, avendo presentato la relativa domanda e avendo i requisiti richiesti dall'art. 73, d.l. n. 69/2013, siano ammessi alla medesima attività di formazione.

Articolo 2

(Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione)

1. Possono prendere parte alle attività di tirocinio, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità, fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 4, sesto periodo, d.l. n. 69/2013; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio *ex art.* 37, commi 4 e 5, d.l. n. 98/2011 e *ex d.m.* n. 58/2016.

2. Il presidente dell'Ufficio giudiziario (sentiti i presidenti delle sezioni interne, se esistenti), distribuisce i tirocinanti all'interno delle sezioni.

3. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno una durata pari a 18 mesi, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 73, d. 1. n. 69/2013.

4. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità.

5. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispose, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di

provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

8. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 73, comma 7, d.l. n. 69/2013 e, per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti avvocati le incompatibilità previste dall'art. 8, commi 5, 7, e 8, d.m. n. 58/2016.

9. Le attività professionali e lavorative consentite durante il tirocinio sono disciplinate dall'art. 73, d.l. n. 69/2013 e dal d.m. n. 58/2016.

10. Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso. Al tirocinante non compete nemmeno alcuna forma di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.

11. E' salva l'erogazione di borse di studio secondo le norme vigenti.

12. L'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto il tirocinio provvede a comunicare al tirocinante le modalità relative all'accesso ai sistemi informatici ministeriali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

Articolo 3

(Adempimenti del magistrato affidatario)

1. Il magistrato affidatario:

- a) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante e le cause ad esso assegnate;
- b) al termine del tirocinio redige una relazione sull'attività svolta dal tirocinante e sull'esito del periodo di formazione, e la trasmette al capo dell'ufficio giudiziario;
- [c) non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.] ²

Articolo 4

(Obblighi e adempimenti del tirocinante)

1. Il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 5, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- c) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
- d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

² Lettera soppressa con delibera del 28 maggio 2018.

1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, **nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;**

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

Articolo 5

(Interruzione del tirocinio)

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 9, d.l. n. 69/2013, il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato affidatario, **o dall'Ente:**

a) per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;

c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera d);

d) per sopravvenute ragioni organizzative.

Articolo 6

(Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Copertura assicurativa)

1. Il dottor/la dottoressa.....garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile in relazione alle attività oggetto del presente accordo.
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Articolo 8

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha la durata di 18 mesi dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Articolo 9

(Registrazione e spese)

1. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Allegato 5)

**Bando tipo per l'ammissione dei tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013
(sostituisce il bando tipo di cui alla delibera del CPGA 24 gennaio 2014)**

**MODELLO DI BANDO PER L'AMMISSIONE DI TIROCINANTI AI SENSI
DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013**

Intestazione dell'ufficio giudiziario

Il Presidente del

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI
DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013**

PRESSO IL

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere

a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali”;

Visto il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. E' indetta la procedura per l'individuazione di n. XXX neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il per la durata di 18 mesi a decorrere dal, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti

non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
 - c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
 - f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
 - g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà

del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o

cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:
 - a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
 - b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
 - c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
 - d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
 - e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del presente ufficio giudiziario, Via, anche a mezzo e-mail (**specificare indirizzo**), entro e non oltre le ore 13,00 del XXXX, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
2. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.
4. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
5. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
 2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente presente ufficio giudiziario.
- Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale; la graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario.

_____, li _____

Il Presidente del

Allegato 6)

Progetto formativo tipo per la pratica forense, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.m. n. 58/2016

PROGETTO FORMATIVO TIPO PER LA PRATICA FORENSE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, D.M. N. 58/2016, PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO, IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO E LA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO

TRA

Il Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.) o

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (in prosieguo C.g.a.) o Il Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.), con sede in...

o

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa — sede di Trento o sezione autonoma di Bolzano - (in prosieguo T.r.g.a. Trento o Bolzano) nella persona del suo presidente pro tempore

D'INTESA CON

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di.....

E

il dottor/la dottoressa

Premesso che:

a) il d.m. n. 58/2016 disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, della durata di mesi 12;

- b) l'art. 2 del citato d.m. fissa i requisiti per lo svolgimento del praticantato presso l'ufficio giudiziario e l'art. 7 fissa i criteri per la selezione dei praticanti avvocati;
- c) l'art. 3, comma 1 del d.m. n. 58/2016 prevede che i capi degli uffici giudiziari elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati in progetto formativo al quale si dee conformare l'attività di formazione del praticante avvocato;
- d) l'art. 3, comma 2, del citato d.m. prevede che il CPGA e il CNF possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei suddetti progetti formativi;
- e) nelle more dell'elaborazione di dette linee guida di intesa con il CNF, il CPGA ha predisposto un modello tipo di progetto formativo, con delibera dell'8 luglio 2016;
- f) il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in .. o il T.r.g.a. di ...), per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare accordi diretti a consentire ai laureati, che abbiano presentato la domanda e che abbiano i requisiti di cui al d.m. n. 58/2016, lo svolgimento di un periodo di praticantato presso il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di... oppure presso le sezioni del suddetto ufficio);

g) alternativamente:

g) il presente progetto formativo è conforme allo schema tipo adottato dal CPGA con delibera dell'8 luglio 2016;

(per il caso di progetto formativo difforme dallo schema tipo) g) con deliberazione adottata nella seduta del... il CPGA ha autorizzato il presente progetto formativo, ovvero: si è formato il silenzio assenso del CPGA sulla richiesta di autorizzazione del presente progetto formativo;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Finalità e oggetto dell'accordo)

1. Il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di...) contribuisce allo svolgimento di attività di formazione teorico pratica in favore dei tirocinanti più

meritevoli che, avendo presentato la relativa domanda e avendo i requisiti richiesti dal d.m. n. 58/2016, siano ammessi alla medesima attività di formazione.

Articolo 2

(Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione)

1. Possono prendere parte alle attività di tirocinio, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità, fatta salva la deroga prevista dall'art. 6, comma 3, d.m. n. 58/2016; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio *ex art.* 37, commi 4 e 5, d.l. n. 98/2011 e *ex art.* 73, d.l. n. 69/2013.
2. Il presidente dell'Ufficio giudiziario (sentiti i presidenti delle sezioni interne, se esistenti), distribuisce i tirocinanti all'interno delle sezioni.
3. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno una durata pari a mesi (**specificare: da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi**), ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5, d.m. n. 58/2016, e fatta salva la possibilità di proroga ai fini dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, in conformità all'art. 5, comma 3, d.m. n. 58/2016.
4. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità.
5. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
 - c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
 - f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
 - g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;
 - h) ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
 - i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.
8. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 8, commi 5, 7, e 8, d.m. n. 58/2016.
9. Le attività professionali e lavorative consentite durante il tirocinio sono disciplinate dal d.m. n. 58/2016.
10. Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso. Al tirocinante non compete nemmeno alcuna forma di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.
11. E' salva l'erogazione di borse di studio secondo le norme vigenti.
12. L'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto il tirocinio provvede a comunicare al tirocinante le modalità relative all'accesso ai sistemi informatici ministeriali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

Articolo 3

(Adempimenti del magistrato affidatario)

1. Il magistrato affidatario:

- a) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante e le cause ad esso assegnate;
- b) al termine del praticantato attesta, ai sensi dell'art. 8, comma 13, d.m. n. 58/2016, la veridicità della relazione del praticante di cui all'art. 4, lettera e), e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo, e la trasmette al capo dell'ufficio giudiziario che a sua volta la inoltra al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato;
- c) non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

Articolo 4

(Obblighi e adempimenti del tirocinante)

1. Il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 5, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- c) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
- d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine

professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

e) al termine del praticantato redige, ai sensi dell'art. 8, comma 12, d.m. n. 58/2016, una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione che ritenga utile e rilevante.

Articolo 5

(Interruzione del tirocinio)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato affidatario, o dall'Ente:

a) per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;

c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera d);

d) per sopravvenute ragioni organizzative.

Articolo 6

(Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Copertura assicurativa)

1. Il dottor/la dottoressa.....(**ovvero: il COA...**) garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile in relazione alle attività oggetto del presente accordo.
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Articolo 8

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha la durata di mesi..... (**specificare: da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi**) dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Articolo 9

(Registrazione e spese)

1. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d. P. R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Allegato 7)

Questionario per capi degli uffici giudiziari e magistrati formatori

**Questionario sul tirocinio formativo *ex art. 73, d.l. n. 69/2013 e
ex art. 37, d.l. n. 98/2011***

Ai Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato

Al Presidente del C.G.A.R.S.

**Ai Presidenti della sezione giurisdizionale e della sezione consultiva del
C.G.A.R.S.**

Ai Presidenti di TAR

Ai Presidenti di sezione di TAR

Ai Presidenti di sezioni staccate di TAR

Al Presidente del T.r.g.a. – sezione autonoma di Bolzano

Al Presidente del T.r.g.a. – sezione autonoma di Trento

Con preghiera di inoltrare anche ai magistrati affidatari in atto o in precedenza di
tirocinanti

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa – III Commissione, intende avviare un monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 e dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, al fine di:

- 1) acquisire dati statistici;
- 2) individuare buone prassi;
- 3) individuare eventuali disfunzioni e possibili rimedi;
- 4) individuare appropriate misure organizzative, anche al fine di semplificare gli adempimenti degli uffici giudiziari in ordine alla comunicazione delle convenzioni firmate;
- 5) elaborare linee guida sugli aspetti organizzativi e sui contenuti della formazione, al fine di assicurare uniformità di prassi negli uffici giudiziari;
- 6) elaborare proposte sull'istituzione dell'ufficio del processo nella giustizia amministrativa, mediante l'impiego dei tirocinanti.

A tal fine, e ferma la possibilità, da parte della competente Commissione (la III) di procedere a audizioni, anche su richiesta dei Presidenti, o magistrati formatori, interessati, si ritiene, di sottoporre un questionario, ai Presidenti degli uffici giudiziari interessati e ai magistrati formatori.

Questionario per i Presidenti degli uffici giudiziari.

- 1) elaborazione e pubblicazione del bando per l'ammissione dei tirocinanti:
 - a) indicare i bandi pubblicati, il numero di posti banditi e coperti;
 - b) evidenziare eventuali integrazioni ritenute utili o necessarie rispetto al bando – tipo;
 - c) indicare le modalità di pubblicazione e pubblicizzazione del bando;
 - d) indicare se è pervenuto un numero di domande superiori ai posti disponibili;
 - e) in caso di risposta affermativa al quesito 1.d), indicare con che modalità procedurali si è proceduto a formare la graduatoria: eventuale costituzione di una commissione di valutazione e sua composizione; modalità di pubblicazione della graduatoria.

- 2) convenzioni con Università/COA/Scuole delle professioni legali, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 e dell'art. 37, d.l. n. 98/2011:

- a) indicare quante convenzioni sono attive, e di che tipologia;
 - b) indicare se vi è perdurante utilità delle convenzioni ex art. 37, d.l. n. 98/2011;
- 3) numero di tirocini attivati:
- a) indicare il numero di magistrati formatori e di tirocini attivati, distintamente per art. 73 e art. 37 citati;
 - b) indicare eventuali rinunce o decadenze e le ragioni.
- 4) Contenuto delle attività formative:
Indicare la avvenuta elaborazione di eventuali linee guida e prassi comuni, e le principali attività formative
- 5) Dotazioni informatiche e spazi attrezzati:
Indicare la disponibilità di stanze o altri spazi per i tirocinanti e la disponibilità di dotazioni informatiche.
- 6) Tirocini con borsa di studio:
- a) indicare eventuali tirocini con borsa di studio a carico del Ministero della giustizia (commi 8 e 8-bis art. 73)
 - b) indicare eventuali tirocini finanziati da soggetti terzi (regione o altro) ai sensi del comma 17 dell'art. 73, ed eventuali convenzioni stipulate con terzi finanziatori
- 7) Indicare vantaggi e svantaggi della presenza di tirocinanti per l'organizzazione del lavoro
- 8) Indicare eventuale attivazione di una banca dati contenente i dati relativi ai tirocinanti
- 9) Spazio per ulteriori osservazioni e proposte

Questionario per i magistrati formatori/affidatari:

- 1) Indicare il numero di tirocinanti di cui si è assegnatari

2) Contenuto delle attività formative:

Indicare la avvenuta elaborazione di eventuali linee guida e prassi comuni, e le principali attività formative, numero di udienze a cui assistono i tirocinanti, attività da essi svolte

3) Indicare vantaggi e svantaggi della presenza di tirocinanti per l'organizzazione del lavoro

4) Spazio per ulteriori osservazioni e proposte

Convenzione – tipo con gli uffici della giustizia amministrativa per lo svolgimento di tirocinio formativo non sostitutivo.

Delibera del 10 febbraio 2012

CONVENZIONE - TIPO CON GLI UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO NON SOSTITUTIVO.

TRA

il Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.)

o il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (in prosieguo C.g.a.)

o il Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.), con sede in...

o il Tribunale regionale di giustizia amministrativa -sede di Trento o sezione autonoma di Bolzano -(in prosieguo T.r.g.a. Trento o Bolzano)

nella persona del suo presidente *pro tempore*...

E

L'Università degli studi di... , con sede in ..., rappresentata dal rettore *pro tempore*....;

o la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ...

(ovvero istituita tra le Università di ...), in persona del suo direttore *pro tempore* ...;

o il Consiglio dell'ordine degli avvocati di nella persona del suo presidente *pro tempore*....;

Premesso che:

a) con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 10 febbraio 2012, le cui premesse fanno parte integrante della presente

convenzione, è stato approvato lo schema tipo di convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e contestuale collaborazione alla Giustizia amministrativa;

b) è opportuno riservare solo ai più meritevoli di svolgere presso gli uffici giudiziari tale forma di tirocinio formativo;

c) il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in .., o il T.r.g.a. di ...), per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire agli iscritti al corso di dottorato di ricerca (oppure agli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza, che sono laureandi ed hanno sostenuto l'esame di diritto amministrativo) dell'Università di ... oppure (alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ...), oppure agli ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ...), in prosieguo i tirocinanti, lo svolgimento di un periodo di tirocinio e di attività didattico pratica presso il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di... oppure presso le sezioni del suddetto ufficio);

d) in data ... l'Ente (Università di ... -o il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... in prosieguo la Scuola, o il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ... in prosieguo il consiglio) ha deliberato di dare attuazione alle norme sopra indicate stipulando una convenzione;

e) con deliberazione adottata nella seduta del ... il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato la stipula della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 finalità e oggetto della convenzione.

1. Il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di...) contribuisce allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico -pratiche in favore degli aspiranti al tirocinio più meritevoli, all'uopo selezionati, che coadiuveranno i magistrati amministrativi nello svolgimento delle funzioni giudiziarie (ovvero delle attività ausiliarie all'esercizio delle funzioni giudiziarie).

2. I soggetti più meritevoli da avviare al tirocinio sono individuati dall'Ente:

- a) secondo l'ordine della graduatoria specificamente approvata;
- b) in mancanza di una graduatoria di merito, tra coloro che si sono laureati con il massimo dei voti;
- c) tra coloro che sono comunque in possesso di adeguati titoli culturali.

Art. 2 -Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione.

1. L'Ente ... e il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di...), tenuto anche conto della disponibilità manifestata dai magistrati dell'Ufficio giudiziario, concordano il numero e i nominativi dei tirocinanti che partecipano alle attività indicate all'art. 1.

2. Resta comunque inteso che possono prendere parte alle attività suddette, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità. Nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 37, commi 4 e 5, d.l. n. 98 del 201 l.

3. Il presidente dell'Ufficio giudiziario (sentiti i presidenti delle sezioni interne, se esistenti), distribuisce i tirocinanti all'interno delle sezioni, con provvedimento comunicato all'Ente interessato (Università, Scuola, Consiglio).

4. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità.

5. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato alla entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di

provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predisporre, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del presidente del collegio e delle parti costituite, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito;

h) non può essere destinato al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

6. L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito; al tirocinante non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il rapporto non costituisce, ad alcun titolo, pubblico impiego.

Art. 3 -Adempimenti del magistrato affidatario.

1. Il magistrato affidatario:

a) assume tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;

b) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante;

c) al termine del tirocinio attesta la frequenza e le attività svolte dal tirocinante, trasmettendo i relativi dati, unitamente al registro ed alla relazione di cui all'art. 4, lettera d) all'Ente interessato (Università, o Scuola o Consiglio, ecc.);

d) non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

Art. 4 -Obblighi e adempimenti del tirocinante

1. Il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio è sospeso dall'eventuale abilitazione al patrocinio e, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 5), con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica;
- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- c) al termine del tirocinio redige una succinta relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione (o svolgimento) ha contribuito;
- d) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
- e) assume l'impegno d'onore di non manifestare anche in futuro, in particolare con clienti e con possibili clienti, i propri rapporti di dimestichezza con giudici amministrativi e funzionari della Giustizia amministrativa;
- f) ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali,

L'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché all'Ente di appartenenza o di avviamento (Scuola di specializzazione, ovvero Università), con cui è stata stipulata la convenzione.

Art. 5 -Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario o dall'Ente:
 - a) per il venir meno, sulla base di motivata relazione del magistrato affidatario, del rapporto fiduciario tra quest'ultimo ed il tirocinante;
 - b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;

c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera g);

Art. 6 -Responsabili della convenzione

1. L'Ente (università o Scuola o consiglio) indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'Ufficio giudiziario il prof./avv./ dott. ...
2. L'Ufficio giudiziario indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'ente il dott. ...
3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art 7. -Oneri connessi all'attuazione della convenzione. Finanziatori privati

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Del pari, alcun compenso è dovuto dall'Ente (università o dalla Scuola o dal consiglio) in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature messe a disposizione dall'Ufficio giudiziario.
2. Eventuali soggetti privati erogatori di finanziamenti diventano parti della presente convenzione concordando, nel rispetto del prestigio e della funzionalità dell'Ufficio giudiziario e dell'Ente (università o scuola o consiglio), le modalità applicative, comprese quelle rivolte a pubblicizzare il concesso finanziamento.
3. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 -Copertura assicurativa

1. L'Ente (Università o la Scuola o Consiglio) garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché dei tirocinanti, comunicando all'ufficio giudiziario la relativa documentazione.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Ente (università o Scuola o consiglio o altro); quest'ultima/o si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.

3. Resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta dall'Ufficio giudiziario rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Art. 9 -Durata della convenzione

1. La convenzione ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 10 -Registrazione e spese

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d. P. R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 183 del 17 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Stato

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l'articolo 53-ter (inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 9 gennaio 2018 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa";

VISTO l'articolo 28, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9/2018, che prevede l'istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTE le linee guida per l'avvio dell'Ufficio del processo, approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15 marzo 2018;

RITENUTO di dover procedere all'attivazione dell'Ufficio per il processo amministrativo presso ogni Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituito, presso ogni Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, l'Ufficio per il processo amministrativo (di seguito "Ufficio").

Articolo 2

1. L'Ufficio è una struttura organizzativa interna all'Ufficio di Segreteria delle Sezioni e dipende funzionalmente dal Presidente della Sezione.

2. Ciascun Presidente di Sezione, con appositi provvedimenti, individua, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet, i compiti dell'Ufficio di competenza tra quelli indicati al successivo articolo 4, ne cura l'organizzazione, programma le relative attività, vigila sullo svolgimento delle stesse. Tali funzioni possono essere delegate ad un magistrato della Sezione nominata con apposito decreto.

3. Il Presidente del Consiglio di Stato, per tutte le attività collegate alla funzionalità dell'Ufficio per il processo, può delegare il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e il Segretario Delegato per il Consiglio di Stato.

4. Il Presidente del Consiglio di Stato o il suo delegato adottano misure di raccordo e coordinamento tra gli Uffici delle Sezioni, anche attraverso periodiche riunioni.

Articolo 3

1. All'Ufficio è assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della Sezione del Consiglio di Stato, che continua a svolgere anche l'attività nella Sezione. In relazione alle competenze demandate all'Ufficio, ove necessaria per il coordinamento con le attività della Segreteria, il dirigente della Sezione può assegnare unità appartenenti anche ad altre Aree funzionali a supporto del personale come sopra individuato.

2. All'Ufficio sono assegnati altresì gli ammessi al tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

3. I tirocinanti di cui al precedente comma 1 svolgono la propria attività a supporto del tutor e presso l'Ufficio, con impiego in quest'ultimo nella percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 50% del monte ore complessivo. Ai tirocinanti con tutor in servizio in una Sezione consultiva è assicurata la formazione presso l'Ufficio di una Sezione giurisdizionale.

4. L'assegnazione al magistrato e ai singoli Uffici è disposta con decreto del Presidente del Consiglio di Stato o del suo delegato.

5. In ogni Ufficio è garantita la presenza di un numero di tirocinanti non inferiore a sei, scelti tra quelli assegnati ai tutor della Sezione, ai quali si aggiungono i tirocinanti assegnati a tutor in servizio in una Sezione consultiva, se ne fanno richiesta.

6. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio il Presidente della Sezione, o il suo delegato, assegnano i tirocinanti a specifici progetti o programmi nell'ambito dei compiti di cui al successivo articolo 5.

7. A conclusione del periodo di tirocinio il tutor di assegnazione del tirocinante, sentito il Presidente della Sezione, o il suo delegato, responsabile dell'Ufficio, redige una sintetica relazione sull'attività svolta dal tirocinante anche presso detto Ufficio, da trasmettersi al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

Articolo 4

1. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:

- a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato all'articolo 2, sentiti i magistrati affidatari;
- d) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- f) per l'espletamento dei propri compiti, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'Informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato;
- g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- h) preparazione di relazioni sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'Ufficio studi;
- i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

Articolo 5

1. Il Servizio per l'Informatica fornisce la necessaria dotazione informatica al personale dell'Ufficio e ai tirocinanti, stabilendo per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione.
2. Il Servizio per l'Informatica assicura la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

Articolo 6

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, sulla base di elementi forniti dai Presidenti di Sezione entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la relazione annuale sui risultati dell'attività degli Uffici.

APPENDICE STORICA

Delibera del Consiglio di Presidenza del 5 aprile 2007: approvazione di una bozza di convenzione tipo per lo svolgimento presso i T.A.R. di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative degli iscritti alle scuole di specializzazione per le professioni legali

(Abrogata con delibera del 13 ottobre 2011)

Rep. n.

Prot. n.

BOZZA DI CONVENZIONE –TIPO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TIROCINIO E DIDATTICO -PRATICHE INTEGRATIVE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL’ UNIVERSITA’ DI... OPPURE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI ISTITUITA TRA LE UNIVERSITA’ DI ...

TRA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ... (in seguito TAR), con sede in..., nella persona del suo Presidente “pro tempore” ...

E

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI... , con sede in ..., rappresentata dal Rettore “pro tempore”...OPPURE LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL’UNIVERSITA’ DI ... (OVVERO ISTITUITA TRA LE UNIVERSITA’ DI ...), in persona del suo Direttore “pro tempore”...

premesso

che l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, stabilisce tra l’altro che nell’ambito delle scuole di specializzazione delle professioni legali le attività didattiche e pratiche per la formazione comune dei

laureati in giurisprudenza possono essere svolte anche da magistrati e possono essere condotte anche presso sedi giudiziarie;

che il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, in seguito denominate Scuole) prevede, all'art. 7, comma 5, che l'attività di tirocinio è parte integrante dell'attività didattica delle Scuole e all'art. 7, comma 6, che le Scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso sedi giudiziarie previ accordi o convenzioni tra le università sede amministrativa della Scuola e i competenti uffici giudiziari;

che lo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto fondamentale per la formazione degli studenti specializzandi nel settore delle professioni giudiziaria e forense;

che il TAR ..., per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire agli studenti iscritti alla Scuola ... lo svolgimento di un periodo di tirocinio e di attività didattica pratica integrativa presso il TAR (oppure presso le sezioni del TAR), allo scopo di perfezionare la formazione degli iscritti alla Scuola;

che in data ... il Consiglio direttivo della Scuola ha deliberato di dare attuazione alle norme sopra indicate stipulando una convenzione con il TAR;

che con deliberazione adottata nella seduta del ... il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato il Presidente del TAR ... a stipulare la presente convenzione con la Scuola;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità e oggetto della convenzione.

1. - Il TAR ... contribuisce allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico - pratiche integrative della Scuola.

Art. 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione.

1.- La Scuola e il TAR ... , tenuto anche conto della disponibilità manifestata dai magistrati del Tribunale, concordano il numero e i nominativi degli studenti specializzandi che partecipano alle attività indicate all'art. 1.

2.- Resta comunque inteso che possono prendere parte alle attività suddette, contemporaneamente, non più di sei studenti specializzandi.

3.- Il Presidente del TAR, sentiti i presidenti delle sezioni interne, distribuisce gli studenti specializzandi all'interno delle sezioni, con provvedimento tempestivamente comunicato al Direttore della Scuola.

4.- Le attività sopra indicate hanno una durata non inferiore a 50 ore e non superiore a 150 ore per ciascuno degli studenti specializzandi.

5.- I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti, con il consenso degli stessi, preferibilmente, tra coloro che hanno dichiarato di essere disponibili a svolgere attività didattica presso la Scuola.

6.- Lo studente specializzando ammesso al tirocinio affianca il magistrato referente nell'esercizio delle funzioni e in particolare:

-contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato alla entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato referente e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

-assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del presidente del collegio e delle parti costituite, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

-partecipa a discussioni e a incontri con il magistrato referente e con altri magistrati e specializzandi su temi di interesse comune.

Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito.

7.-Durante il tirocinio lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti avvocati non può svolgere le attività di cui al punto 6. con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale lo specializzando medesimo sta svolgendo la pratica.

8.- Lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti assume l'impegno d'onore di non manifestare anche in futuro in particolare con clienti e con possibili clienti i propri rapporti di dimestichezza con giudici amministrativi.

9.- Lo studente specializzando ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali viene a conoscenza durante il tirocinio. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 196 del 2003 nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, la violazione dell'obbligo di riservatezza, oltre a essere segnalata all'ordine professionale al quale lo specializzando sia eventualmente iscritto per l'assunzione delle iniziative del caso comporta l'interruzione immediata dell'attività di tirocinio.

10.- Analoga interruzione immediata è disposta nel caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dallo studente specializzando e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento della attività di tirocinio.

11.- Al termine del tirocinio lo studente specializzando redigerà una succinta relazione nella quale descriverà le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito.

12.- L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito.

13.- Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio.

14.- Il magistrato referente assume tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

15.- Al termine del tirocinio il magistrato referente esprime per iscritto un giudizio sintetico sulle attività svolte dallo specializzando.

16.- Il magistrato referente non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria.

17.- Per tutto ciò che attiene ad aspetti organizzativi ulteriori non definiti con la presente convenzione si rinvia ad accordi che saranno conclusi tra il magistrato referente e lo specializzando.

Art. 3 – Responsabili della convenzione

1.-La Scuola indica quale proprio responsabile per la collaborazione con il TAR ... il prof. ...

2.- Il TAR ... indica quale proprio responsabile per la collaborazione con la Scuola il dott. ...

3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 4 – Oneri connessi all'attuazione della convenzione

1. La presente convenzione non comporta alcun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature che saranno messe a disposizione dal TAR ...

Art. 5 - Copertura assicurativa

1. La Scuola garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi.

2. Quanto al TAR ... resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Art. 6 – Durata della convenzione

1.- La convenzione ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

2.- Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 7 – Registrazione e spese

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d. P. R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 dicembre 2009

Approvazione di uno schema di convenzione - tipo per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati da svolgersi presso i Tribunali amministrativi regionali ad integrazione della pratica forense

(Abrogata con delibera del 13 ottobre 2011)

Premesso che:

- con nota prot. n. 0000840 in data 3 agosto 2009, il Presidente del T.a.r. della Lombardia ha chiesto al Consiglio di Presidenza l'autorizzazione a stipulare con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano una convenzione per consentire ai praticanti avvocati di sostituire uno dei due anni di pratica con uno stage annuale da compiersi presso il T.a.r. sotto la guida di un giudice delegato; ha richiamato, in proposito, la convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati conclusa in data 20 marzo 2007 dal su indicato Consiglio dell'Ordine con la Corte di Appello ed il Tribunale di Milano;
- nominato relatore il consigliere Poli l'affare a stato istruito dalla III Commissione nelle sedute del 30 settembre e 21 ottobre 2009;
- nella seduta della III Commissione permanente del 12 novembre 2009 e stato ascoltato, su sua richiesta, il Presidente del T.a.r. della Lombardia che:
 - a) ha illustrato i contenuti della menzionata convenzione e le positive ricadute, in relazione alla giustizia amministrativa, che analoga iniziativa sortirebbe sulla classe forense milanese;
 - b) ha chiesto che il Consiglio elabori, sul punto, delle linee guida;

Considerato che:

- sebbene manchi una norma puntuale che preveda la possibilità di

concludere convenzioni di questo tipo - a differenza di quanto sancito dall'art. 16, d. l.gs. n. 398 del 1997 in relazione alle convenzioni stipulate fra le gli uffici giudiziari e le scuole di specializzazione per le professioni legali -e anche vero che non si riscontra un divieto espresso e che l'ordinamento, in linea generale, mostra un favor per le iniziative congiunte delle istituzioni giudiziarie, forensi e dell'accademia propedeutiche alla formazione comune degli operatori del diritto (giudici, avvocati, notai);

- il regolamento per la pratica forense (artt. 1 - 4, d.P.R. n. 101 del 1990), attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica, nonché di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati con i mezzi ritenuti più opportuni;

- il C.S.M. ha espresso in due delibere (in data 21 novembre 2001 e 14 ottobre 2004) un generale apprezzamento per la collaborazione istituzionale finalizzata alla formazione comune di magistrati ed avvocati e, in particolare, al miglioramento della formazione professionale della classe forense;

- le perplessità in ordine ad eventuali negative risonanze, nel circuito forense e più in generale nel contesto sociale, generate dalla assiduità della frequentazione della curia da parte di tirocinanti organicamente inseriti in uno studio professionale o, peggio, esercitanti in proprio, sono fugate:

a) dalla considerazione che l'iniziativa per la stipula di tali convenzioni è assunta dai locali Consigli dell'Ordine che in tal modo dimostrano di aver superato consapevolmente tali criticità;

b) dall'inserimento di apposite clausole, ulteriori ed ancora più rigorose rispetto a quelle già contenute nella convenzione stipulata dagli uffici giudiziari di Milano con il locale Consiglio dell'Ordine, tali da rafforzare l'immagine e la sostanza dell'esercizio trasparente della giurisdizione (clausole elaborate dal consigliere Maiello su incarico del presidente Coraggio, condivise dall'intera III

Commissione e fedelmente recepite nel testo dello schema di convenzione);

Ritenuto che:

- è necessario approvare uno schema di convenzione - tipo per la disciplina della formazione e dell'orientamento dei praticanti avvocati, onde garantire l'uniformità, su tutto il territorio nazionale, dell'immagine di indipendente esercizio della funzione giudiziaria;

- il presidente del T.a.r. della Lombardia può essere autorizzato a stipulare con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano una convenzione conforme allo schema deliberato;

tutto ciò premesso, su proposta della III Commissione, il Consiglio di Presidenza:

1. Approva il seguente schema di convenzione:

“Schema di convenzione - tipo per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati da svolgersi presso i Tribunali amministrativi regionali ad integrazione della pratica forense.

Tra:

Il Tribunale amministrativo regionale - o il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino - Alto Adige, sede di Trento o sezione autonoma di Bolzano - (in prosieguo T.a.r. - o T.r.g.a.), con sede in....., in persona del Presidente.....;

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di, in persona del Presidente.....;

Considerato che con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 4 dicembre 2009, le cui premesse fanno parte integrante

della presente convenzione, a stato approvato lo schema tipo di convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati da svolgersi presso i T.a.r. ad integrazione della pratica forense;

vista la richiesta in data del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di di stipulare una Convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

I praticanti avvocati, dopo almeno sei mesi di iscrizione al registro dei praticanti, sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di un anno, prestando la loro attività presso il Tribunale amministrativo regionale - o il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino - Alto Adige sede di Trento o sezione autonoma di Bolzano - con sede in.....

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intende svolgere un tirocinio di formazione presso il T. a. r. deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali e gli studi compiuti.

ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente.

Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile.

ART. 4

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del T. a. r.

Il Presidente, ove condivida le singole proposte, affida ciascun praticante ad un magistrato dell' ufficio giudiziario, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso medesimo T.a.r. non possono superare il numero dei magistrati assegnati at medesimo ufficio giudiziario.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di un tirocinante per volta.

ART. 5

Per ciascun avvocato praticante presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- *l'indicazione di un avvocato tutore, che non sia titolare ovvero collaboratore dello studio legale presso il quale il tirocinante abbia svolto o svolga la pratica legale, designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico - organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;*

- *l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario;*

- *l'estremo identificativo delle assicurazioni Inail e per responsabilità civile che saranno stipulate dal Consiglio dell'Ordine.*

ART. 6

Il Consiglio dell'Ordine assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie

assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;*
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;*
- rispettare gli obblighi di riservatezza o di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;*
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione della deposizione testimoniale;*
- astenersi da ogni attività di cognizione e trattazione di tutti gli atti relativi a fascicoli di causa nei quali compaia, quale difensore di una delle parti, l'avvocato titolare o qualsiasi collaboratore dello studio legale presso il quale il tirocinante abbia svolto o svolga la pratica legale;*
- sospendere l'attività di collaborazione con qualsivoglia studio legale, anche relativa alla sola pratica forense, avente ad oggetto ricorsi pendenti presso l'ufficio giudiziario con il quale viene stipulata la convenzione.*

ART. 8

Il praticante sarà tenuto ad assistere al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense e, al termine del periodo di tirocinio, a

presentare una relazione nel libretto di pratica forense per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la durata del tirocinio, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze pubbliche (salvi i casi indicati dall'art. 128 c.p.c.) e, solo con il consenso dei procuratori presenti, alle camere di consiglio.

In ogni caso, non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del T.a.r. ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed tirocinante;*
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;*
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.*

ART. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

ART. 11

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale nei loro confronti.”

2. Autorizza il Presidente del T.a.r. della Lombardia a stipulare con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano una convenzione conforme allo schema di cui al precedente punto 1.

Schema di convenzione tipo ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

Delibera del 13 ottobre 2011

Preso atto che l'art. 37, co. 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, anche della Giustizia amministrativa (incluso il Consiglio di Stato), stipulino, con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione e i consigli dell'ordine degli avvocati, convenzioni per disciplinare, presso i medesimi uffici, l'attività di formazione integralmente sostitutiva del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali, del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, e che l'organo di autogoverno esprima un parere, obbligatorio e vincolante, sulla convenzione;

Considerato che la III° Commissione permanente ha ritenuto indispensabile:

- a) approvare uno schema di convenzione tipo onde garantire l'uniformità, su tutto il territorio nazionale, delle modalità applicative delle singole convenzioni nonché dell'immagine di indipendente esercizio della funzione giudiziaria;
- b) elaborare uno schema di convenzione tipo sulla falsariga di quelli predisposti con delibere consiliari 5 aprile 2007 e 4 dicembre 2009 (cfr. Voce n. 42 della Raccolta), che andranno conseguentemente abrogate, essendo cambiata la fonte normativa primaria che le ha previste;

Ritenuto che:

- c) l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ha stabilito che nell'ambito delle scuole di specializzazione delle professioni legali, le attività didattiche e pratiche per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza possono essere svolte anche da magistrati e possono essere condotte anche presso sedi giudiziarie; il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le

professioni legali, in seguito denominate Scuole) ha previsto, all'art. 7, comma 5, che l'attività di tirocinio è parte integrante dell'attività didattica delle Scuole e all'art. 7, comma 6, che le Scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso sedi giudiziarie previ accordi o convenzioni tra le università sede amministrativa della Scuola e i competenti uffici giudiziari;

- d) l'art. 37 cit., con effetto novativo, ha implementato il rapporto di collaborazione già utilmente sperimentato con le Scuole di specializzazione per le professioni legali ed i Consigli dell'ordine degli avvocati, modulandone i contenuti anche in funzione dell'interesse degli Uffici giudiziari, presso i quali ha luogo lo *stage*, tanto è vero che ai tradizionali scopi di natura didattico – formativa si affiancano ulteriori e più ambiziosi obiettivi che si risolvono nell'offrire un concreto ausilio all'esercizio della funzione giurisdizionale; i nuovi orizzonti legislativi consentono, dunque, di valorizzare in senso reciproco la convenienza di tali collaborazioni: l'Istituzione giustizia si avvantaggia del contributo offerto da personale qualificato e motivato, chiamato ad assistere e coadiuvare i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, mentre le attività di formazione sono certamente arricchite dall'apporto della conoscenza – dall'interno - del concreto funzionamento dell'ufficio giudiziario;
- e) in quest'ottica, l'art. 37 cit. consolida il *trend* dell'ordinamento che ha mostrato un *favor* per le iniziative congiunte delle istituzioni giudiziarie, forensi e dell'accademia propedeutiche alla formazione comune degli operatori del diritto (v. art. 16, d.lgs. n. 398 del 1997; v. le iniziative del C.S.M., che ha espresso in due delibere - in data 21 novembre 2001 e 14 ottobre 2004 - un generale apprezzamento per la collaborazione istituzionale finalizzata alla formazione comune di magistrati ed avvocati e, in particolare, al miglioramento della formazione professionale della classe forense; v. le analoghe e più recenti iniziative assunte da questo Consiglio culminate nella menzionata delibera in data 4 dicembre 2009); tale favore si coglie anche nella previsione normativa che consente l'intervento di terzi finanziatori dell'attività di tirocinio oggetto della convenzione;
- f) le perplessità in ordine ad eventuali negative risonanze, nel circuito forense

e più in generale nel contesto sociale, generate dalla assiduità della frequentazione della curia da parte di tirocinanti eventualmente inseriti in uno studio professionale o, peggio, esercitanti in proprio, sono fugate:

- I) dalla considerazione che la stipula di tali convenzioni è sancita dalla legge;
- II) dall'inserimento di apposite rigorose clausole, tali da rafforzare l'immagine e la sostanza dell'esercizio trasparente della giurisdizione;

tutto ciò premesso, la III° Commissione propone al Consiglio di Presidenza:

1. L'abrogazione delle delibere 5 aprile 2007 e 4 dicembre 2009 con salvezza degli effetti delle convenzioni stipulate in attuazione delle medesime.

2. L'approvazione del seguente schema di Convenzione.

CONVENZIONE – TIPO PER LO SVOLGIMENTO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMI 4 E 5, D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, DEL PRIMO ANNO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA (o DEL PRIMO ANNO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI o DEL PRIMO ANNO DELLA PRATICA FORENSE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI AVVOCATO).

TRA

il Consiglio di Stato (in prosiegua C.d.S.)

o il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia (in prosiegua C.g.a.)

o il Tribunale amministrativo regionale (in prosiegua T.a.r.), con sede in...

o il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sede di Trento o sezione autonoma di Bolzano - (in prosiegua T.r.g.a. Trento o Bolzano)
nella persona del suo presidente *pro tempore* ...

E

l'Università degli studi di..., con sede in ..., rappresentata dal rettore *pro tempore*....;

o la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... (ovvero istituita tra le Università di ...), in persona del suo direttore *pro tempore*....;

o il Consiglio dell'ordine degli avvocati di nella persona del suo presidente *pro tempore*

Premesso che:

- a) con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data **13 ottobre 2011**, le cui premesse fanno parte integrante della presente convenzione, è stato approvato lo schema tipo di convenzione per lo svolgimento del primo anno del corso di dottorato di ricerca (o del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali o del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato), a mente dell'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98;
- b) l'art. 37, comma 4, cit. ha imposto di tener conto anche delle <<..concrete esigenze organizzative dell'ufficio..>>, consentendo solo ai più meritevoli di svolgere presso gli uffici giudiziari il primo anno dei corsi specificati alla precedente lettera a), con effetto pienamente equipollente rispetto alle attività del corso medesimo;
- c) il successivo comma 5 del medesimo art. 37 ha stabilito che <<Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3>>;

- d)** il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di), per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire agli iscritti al corso di dottorato di ricerca dell'Università di ... (o alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... o agli ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ...), (in prosieguo i tirocinanti), lo svolgimento di un periodo di tirocinio e di attività didattico pratica presso il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di... oppure presso le sezioni del suddetto ufficio);
- e)** in data ... l'Università di ... - o il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... (in prosieguo la Scuola), o il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ... (in prosieguo il Consiglio) - ha deliberato di dare attuazione alle norme sopra indicate stipulando una convenzione;
- f)** che con deliberazione adottata nella seduta del ... il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato la stipula della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Finalità e oggetto della convenzione.

1. Il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di...) contribuisce allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico – pratiche in favore dei tirocinanti più meritevoli ammessi al primo anno del corso di dottorato di ricerca presso l'Università di (o di specializzazione per le professioni legali presso la Scuola di ... o ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ...). I soggetti più meritevoli da avviare al tirocinio sono individuati dagli Enti secondo l'ordine della graduatoria approvata oppure, in mancanza di una graduatoria di merito, tra coloro che si sono laureati con il massimo dei voti o che sono in possesso di titoli culturali post-universitari

Art. 2 – Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione.

1. L'Università (o la Scuola o il Consiglio) e il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in.... o il T.r.g.a. di...), tenuto anche conto della disponibilità manifestata dai magistrati dell'Ufficio giudiziario, concordano il numero e i nominativi dei tirocinanti che partecipano alle attività indicate all'art. 1.
2. Resta comunque inteso che possono prendere parte alle attività suddette, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 37, commi 4 e 5, d. l. n. 98 del 2011.
3. Il presidente dell'Ufficio giudiziario (sentiti i presidenti delle sezioni interne, se esistenti), distribuisce i tirocinanti all'interno delle sezioni, con provvedimento comunicato all'Università (o Scuola o Consiglio).
4. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno un contenuto analogo e una durata pari a quella ordinariamente prevista per il primo anno di corso.
5. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità.
6. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato alla entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
 - c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal

- magistrato affidatario;
- d) predisporre, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del presidente del collegio e delle parti costituite, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
 - f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
 - g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo;
 - h) non può essere destinato al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.
7. L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito; al tirocinante non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il rapporto non costituisce, ad alcun titolo, pubblico impiego.
8. Per tutto ciò che attiene ad aspetti organizzativi ulteriori non definiti con la presente convenzione si rinvia ad accordi che saranno conclusi tra il magistrato affidatario e il tirocinante.

Art. 3 – Adempimenti del magistrato affidatario

1. Il magistrato affidatario:
- a) assume tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
 - b) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante;
 - c) al termine del tirocinio redige una relazione sulla frequenza, sull'attività e sulla formazione professionale, che viene trasmessa, unitamente al registro ed alla relazione di cui all'art. 4, lettera d), all'Università (o Scuola o Consiglio);

- d) non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

Art. 4 – Obblighi e adempimenti del tirocinante

1. Il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio è sospeso dall'eventuale abilitazione al patrocinio e, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 6), con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica;
- b) per tutta la durata del tirocinio sospende l'attività di collaborazione, a qualunque titolo prestata, con qualsivoglia studio legale;
- c) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- d) al termine del tirocinio redige una succinta relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito;
- e) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
- f) assume l'impegno d'onore di non manifestare anche in futuro, in particolare con clienti e con possibili clienti, i propri rapporti di dimestichezza con giudici amministrativi;
- g) ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione.

Art. 5 – Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario o dall'ente:
 - a) per il venir meno, sulla base di motivata relazione del magistrato affidatario, del rapporto fiduciario tra quest'ultimo ed il tirocinante;
 - b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
 - c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera g);

Art. 6 - Responsabili della convenzione

1. L'Università (o la Scuola o il Consiglio) indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'Ufficio giudiziario il prof./avv. ...
2. L'Ufficio giudiziario indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'ente il dott. ...
3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 7 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione. Finanziatori privati

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Del pari, alcun compenso è dovuto dall'Università (o dalla Scuola o dal Consiglio) in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature messe a disposizione dall'Ufficio giudiziario.
2. I soggetti privati erogatori di finanziamenti, ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, diventano parti della presente convenzione concordando, nel rispetto del prestigio e della funzionalità dell'Ufficio giudiziario e dell'Università

(o Scuola o Consiglio), le modalità applicative, comprese quelle rivolte a pubblicizzare il concesso finanziamento.

3. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. L'Università (o la Scuola o il Consiglio) garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché dei tirocinanti.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università (o Scuola o Consiglio); quest'ultima/o si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.

3. Resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta dall'Ufficio giudiziario rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Art. 9 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 10 – Registrazione e spese

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli

articoli 5 e 39 del d. P. R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'attuazione dell'art. 37, co. 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

Delibera del 13 ottobre 2011

Com'è noto, l'art. 37, co. 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, anche della Giustizia amministrativa (incluso il Consiglio di Stato), stipulino, con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione e i consigli dell'ordine degli avvocati, convenzioni per disciplinare, presso i medesimi uffici, attività di formazione integralmente sostitutive del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali, del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, e che l'organo di autogoverno esprima un parere, obbligatorio e vincolante, sulla convenzione.

L'art. 37 cit. ha, dunque, implementato il rapporto di collaborazione già utilmente sperimentato con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, estendendolo anche ai Consigli dell'ordine ed alle Facoltà Universitarie e modulandone i contenuti anche in funzione dell'interesse degli Uffici giudiziari, presso i quali ha luogo lo stage, tanto è vero che ai tradizionali scopi di natura didattico – formativa si affiancano ulteriori e più ambiziosi obiettivi che si risolvono nell'offrire un concreto ausilio all'esercizio della funzione giurisdizionale. I nuovi orizzonti legislativi consentono, dunque, di valorizzare in senso reciproco la convenienza di tali collaborazioni: l'Istituzione giustizia si avvantaggia del contributo offerto da personale qualificato e motivato, chiamato ad assistere e coadiuvare i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, mentre le attività di formazione sono certamente arricchite dall'apporto della conoscenza – dall'interno - del concreto funzionamento dell'ufficio giudiziario.

Di qui la necessità di una sollecita valorizzazione di tali rapporti di collaborazione, la cui attivazione potrebbe contribuire a mitigare gli effetti negativi indotti dalla progressiva erosione delle risorse di personale a disposizione della giustizia amministrativa.

A tali fini, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha approvato uno schema di convenzione tipo, adattabile a ciascuno dei rapporti di collaborazione previsti dalla disciplina di settore, onde garantire l'uniformità, su tutto il territorio nazionale, delle modalità applicative delle singole convenzioni nonché dell'immagine di indipendente esercizio della funzione giudiziaria.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e loro sezioni staccate sono, pertanto, invitati a promuovere la stipula delle convenzioni attuative del disposto dell'art. 37, commi IV e V, cit., secondo lo schema allegato alla presente circolare.

Convenzione – tipo per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico - pratica ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Delibera del 20 dicembre 2013

CONVENZIONE - TIPO PER LO SVOLGIMENTO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMI 4 E 5, D. L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 (CONVERTITO CON L.15 LUGLIO 2011, N. 111) DI UN PERIODO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA (STAGE O TIROCINIO) PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. GIURISDIZIONALI E CONSULTIVE), IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO E LA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO.

TRA

Il Consiglio di Stato (in prosiegua C.d.S.) o il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (in prosiegua C.g.a.) o il Tribunale amministrativo regionale (in prosiegua T.a.r.), con sede in... o il Tribunale regionale di giustizia amministrativa- sede di Trento o sezione autonoma di Bolzano- (in prosiegua T.r.g.a. Trento o Bolzano) nella persona del suo presidente pro tempore...

E

l'Università degli studi di..., con sede in ..., rappresentata dal rettore pro tempore....;

o la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ...

(ovvero istituita tra le Università di ...), in persona del suo

direttore pro tempore...;

o il Consiglio dell'ordine degli avvocati di nella persona del suo presidente pro tempore

Premesso che:

a) con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 13 ottobre 2011, le cui premesse fanno parte integrante della presente convenzione, è stato approvato lo schema tipo di convenzione per lo svolgimento del primo anno del corso di dottorato di ricerca (o del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali o del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato), a mente dell'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6luglio 2011, n. 98;

b) l'art. 37, comma 4, cit. ha imposto di tener conto anche delle <<.concrete esigenze organizzative dell'ufficio.>>, consentendo solo ai più meritevoli di svolgere presso gli uffici giudiziari il primo anno dei corsi specificati alla precedente lettera a), con effetto pienamente equipollente rispetto alle attività del corso medesimo;

c) il successivo comma 5 del medesimo art. 37 ha stabilito che <<Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3>>;

d) l'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013 c.d. Decreto del fare) prevede, al comma 1, la possibilità per i laureati in giurisprudenza più meritevoli di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della durata di 18 mesi, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali, e, al

comma 18, che "I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1". Tali requisiti, oltre all'onorabilità, richiedono "una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110" e che i candidati non abbiano compiuto i 30 anni di età;

e) il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di ...), per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire ai laureati più meritevoli, agli iscritti al corso di dottorato di ricerca dell'Università di ... (o agli iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... o agli ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ...), (in prosieguo i tirocinanti), lo svolgimento di un periodo di formazione teorico pratica (stage) presso il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di... oppure presso le sezioni del suddetto ufficio);

f) in data ... l'Università di ... - o il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di ... (in prosieguo la Scuola), o il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ... (in prosieguo il Consiglio) - ha deliberato di dare attuazione alle norme sopra indicate stipulando una convenzione;

g) che con deliberazione adottata nella seduta del... il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato la stipula della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Finalità e oggetto della
convenzione.

1. Il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il T.r.g.a. di...) contribuisce allo svolgimento di attività di formazione teorico pratica in favore dei tirocinanti più meritevoli ammessi al corso di dottorato di ricerca presso l'Università di (o di specializzazione per le professioni legali presso la Scuola di ... o ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di ...). I soggetti più meritevoli da avviare al tirocinio sono individuati dagli Enti secondo l'ordine di una graduatoria che tiene conto dei criteri e requisiti indicati all'art.73, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013 (L. n. 98 del 2013) come prescritto dal comma 18 dello stesso art. 73. In particolare, la disposizione prevede il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, e il non avvenuto compimento dei trenta anni di età.

Art. 2 – Contenuti e modalità di svolgimento della
collaborazione.

1. L'Università (o la Scuola o il Consiglio) e il C.d.S. (o il C.g.a. o il T.a.r. con sede in ... o il

T.r.g.a. di...), tenuto anche conto della disponibilità manifestata dai magistrati dell'Ufficio giudiziario, concordano il numero e i nominativi dei tirocinanti che partecipano alle attività indicate all'art. 1.

2. Resta comunque inteso che possono prendere parte alle attività suddette, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che

ha dichiarato la propria disponibilità; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (l. n. 98/2013).

3. Il presidente dell'Ufficio giudiziario (sentiti i presidenti delle sezioni interne, se esistenti), distribuisce i tirocinanti all'interno delle sezioni, con provvedimento comunicato all'Università (o Scuola o Consiglio).

4. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno una durata pari a 18/12 mesi.

5. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità.

6. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dai magistrati affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario,

l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

7. L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito; al tirocinante non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il rapporto non costituisce, ad alcun titolo, pubblico impiego.

8. L'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto il tirocinio provvede a comunicare al tirocinante le modalità relative all'accesso ai sistemi informatici ministeriali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4, comma 1, lettera e).

Art. 3 – Adempimenti del magistrato affidatario

1. II magistrato affidatario:

a) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante e le cause ad esso assegnate;

b) al termine del tirocinio redige una relazione sulla frequenza, sull'attività e sulla formazione professionale, che viene trasmessa, unitamente al registro ed alla relazione di cui all'art. 4, lettera c), all' Università (o Scuola o Consiglio);

c) non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

Art. 4 - Obblighi e adempimenti del tirocinante

1. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 6), con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) al termine del tirocinio redige una succinta relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario;

d) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

e) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza

è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione.

Art. 5 - Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario o dall'ente:

- a) per il venir meno, sulla base di motivata relazione del magistrato affidatario, del rapporto fiduciario tra quest'ultimo ed il tirocinante;
- b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera e);

Art. 6 - Responsabili della convenzione

1. L'Università (o la Scuola o il Consiglio) indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'Ufficio giudiziario il prof.... l'avv...

2. L'Ufficio giudiziario indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'ente il dott....

3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 7- Oneri connessi all'attuazione della convenzione.

Finanziatori privati

I. La presente convenzione non comporta oneri a carico della finanza

pubblica. Del pari, alcun compenso è dovuto dall'Università (o dalla Scuola o dal Consiglio) in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature messe a disposizione dall'Ufficio giudiziario.

2. I soggetti privati erogatori di finanziamenti, ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, diventano parti della presente convenzione concordando, nel rispetto del prestigio e della funzionalità dell'Ufficio giudiziario e dell'Università (o Scuola o Consiglio), le modalità applicative, comprese quelle rivolte a pubblicizzare il concesso finanziamento.

3. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. L'Università (o la Scuola o il Consiglio) garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché dei tirocinanti.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università (o Scuola o Consiglio); quest'ultima si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.

3. Resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta dall'Ufficio giudiziario rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Art. 9 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 10 – Registrazione e spese

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d. P.R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data